

CCCLXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	22430
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	22430
<i>(Deferimento a Commissioni)</i>	22430, 22470
<i>(Presentazione)</i>	22467
<i>(Ritiro)</i>	22468
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	22431
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	22430
<i>(Deferimento a Commissioni)</i>	22430, 22470
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	22470
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	22431
LOZZA	22431
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	22432
BERRY	22432
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	22433
SIMONINI	22433
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	22434
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore STURZO: <i>Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (1549)</i>	22434
PRESIDENTE	22434, 22453, 22456, 22457
DANIELE	22434, 22437, 22450, 22451, 22452, 22457
CORBI	22434, 22437, 22438, 22458

PAG.

GERMANI, <i>Presidente della Commissione</i>	22435, 22450
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	22436, 22444, 22447, 22450, 22451, 22452, 22457, 22458, 22460, 22461
GOMEZ D'AYALA	22437, 22441
SANSONE	22439, 22441, 22447
MINASI	22441
MARABINI	22442, 22459, 22460, 22461
RAFFAELLI	22442
FRANZO, <i>Relatore</i>	22443, 22445, 22446, 22450, 22451, 22452, 22457, 22458, 22460
CREMASCHI	22446
MICELI	22447, 22453, 22454
DE MARZI	22448, 22449, 22451, 22458
SCIORILLI BORRELLI	22449, 22450
CINCIARI RODANO MARIA LISA	22461
MACRELLI	22462
FORA	22462
BERSANI	22463
GRIFONE	22465
BURATO	22466

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: <i>Norme sui provveditori agli studi. (616)</i>	22467
PRESIDENTE	22467
RESTA, <i>Presidente della Commissione.</i>	22467
PITZALIS	22467
ROSSI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	22467

Interrogazioni (Annunzio):

PRESIDENTE	22470, 22477
FERRARIO	22477

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE	22467
----------------------	-------

Sostituzione di un Commissario	22431
---	-------

Votazione segreta della proposta di legge n. 616 e del disegno e proposte di legge:

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. (1135),

Senatori CARELLI ed ELIA. Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. (1548);

Senatore STURZO. Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (1549) . . .

PAG.

22468

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 novembre 1955.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Franceschini Giorgio, Matteucci, Maxia, Spadola e Vigo.

(I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti.

dalle Commissioni riunite I (Interni) e X (Industria).

AGRIMI ed altri: « Provvidenze per la stampa » (743) (Con modificazioni);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile della superficie di metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località " Porto Canale " » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1855);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici).

De' Cocci ed altri. « Estensione all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938,

n. 1165, e garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto stesso » (806) (Con modificazioni);

« Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero della marina mercantile » (1382),

« Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1563) (Con modificazioni);

Senatore: JANNUZZI. « Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, n. 889, relativi ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1829),

« Disposizioni circa gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S. ed autorizzazione della spesa straordinaria di lire 2.200.000.000 per riparazione dei danni causati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1830);

« Autorizzazione della spesa di lire 21 milioni 800.000 per l'aumento del contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1831),

« Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1846);

Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione » (1849) (Con modificazioni).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle sottindicate Commissioni, in sede legislativa:

Alla VII Commissione (Lavori pubblici):

LOMBARDI RUGGERO « Agevolazioni alle provincie, comuni ed enti pubblici di assistenza e beneficenza per la esecuzione di opere di pubblico interesse » (1462) (Con parere della IV Commissione);

CAVALIERE STEFANO « Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di al-

loggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari » (1900);

Senatori GRANZOTTO BASSO e TRABUCCHI. « Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1903) (*Con parere della I e della IV Commissione*);

alla VIII Commissione (Trasporti):

MUSOTTO ed altri: « Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 » (1834) (*Con parere della I e della VI Commissione*);

« Adeguamento dei canoni di concessione di linee tedefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi » (1891) (*Con parere della IV Commissione*);

« Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi » (1895) (*Con parere della IV Commissione*);

alla X Commissione (Industria):

« Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del territorio di Trieste » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1904) (*Con parere della I Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

LIZZADRI ed altri: « Provvidenze a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori » (1583) (*Con parere della IV Commissione*);

CECCHERINI: « Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensione liquidata a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 » (1897) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Montelatici ed altri: « Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di assistenza e avviamento al lavoro per i lavoratori involontariamente disoccupati » (1899), è, invece, deferita alla XI Commissione permanente, in sede referente.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

MURGIA: « Modifiche al codice penale in materia di omicidio colposo » (1917);

COVELLI ed altri: « Riforma fondiaria, integralità della bonifica e formazione delle proprietà contadine » (1918).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, avendo i proponenti chiesto di illustrarla, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia il deputato Calvi, in sostituzione del deputato Scalia, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Lozza, Pino, Natta e Sciorilli Borrelli:

« Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 2°, della legge 8 aprile 1952, relativo all'aumento dell'indennità di studio degli insegnanti elementari ». (1295).

L'onorevole Lozza ha facoltà di svolgerla.

LOZZA. La proposta di legge è stata annunciata il 2 dicembre 1954: svolta ad un anno di distanza, i proponenti si augurano che non debba passare un altro anno prima che vada in discussione.

Trattasi di una proposta che comporta un modesto onere finanziario, epperò importante dal punto di vista morale, perché si tratta di dare un giusto riconoscimento ai maestri elementari di ruolo speciale transitorio, ruolo che è stato soppresso da una legge e si riferisce dunque ad un diritto maturato da tanto tempo.

L'onere finanziario è coperto per disposizione governativa e quindi da questo punto di vista possiamo essere tranquilli.

La legge 8 aprile 1952, n. 212, all'articolo 13 aumentava l'indennità di studio dei maestri elementari di ruolo di lire 900 mensili per il

grado XII, cioè all'inizio di carriera. Non era detto: « maestri elementari di ruolo transitorio ». Per qualche tempo i maestri elementari di ruolo speciale transitorio furono trattati come maestri elementari di ruolo normale ed ebbero in godimento le 900 lire mensili. Ma il 28 giugno 1954 una circolare del Ministero dell'istruzione, pervenuta al Tesoro, fermava questo aumento di indennità di studio per i maestri elementari di ruolo speciale transitorio dal 1° luglio 1954.

Quei ruoli sono stati soppressi col 1° ottobre 1954 e, quindi, i maestri elementari di ruolo speciale transitorio non godettero per tre mesi le 900 lire mensili. Si dice che è un danno minimo perché i maestri passati nel ruolo normale ne ebbero il godimento dal 1° ottobre 1954. Il danno è minimo perché si tratta di 2.700 lire, però nell'economia dei maestri elementari è sempre un danno e un sacrificio non indifferente; tanto più che, quando si diceva e si dice maestri elementari di ruolo, è facile intendere « di tutti i ruoli » e, quindi, anche del ruolo speciale transitorio.

Noi pensiamo, dunque, che si debba al più presto approvare la nostra proposta di legge, in modo da dare ai maestri interessati le 2.700 lire che loro si devono e affinché si risolva una questione che, come abbiamo detto, è questione morale ed anche questione di principio.

Onorevoli colleghi, poiché abbiamo oggi occasione di parlare di questioni della scuola e degli insegnanti, da questo banco mandiamo un augurio alla scuola italiana e ai presidi e ai professori che ancora una volta sono costretti ad entrare in sciopero e a battersi per fare riconoscere i giusti diritti che il Parlamento — con l'articolo 7 e con gli ordini del giorno connessi — aveva riconosciuto (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Lozza ed altri.

(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry:

« Provvidenze eccezionali per la Puglia a seguito delle gelate dell'aprile 1955 ». (1611).

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgerla.

BERRY. Alla fine dell'aprile di quest'anno la Puglia venne colpita da una gelata di intensità veramente eccezionale. Basterebbe rileggere quello che scrivevano i giornali dell'epoca: « Miliardi di danni — Costernati i viticoltori — Il gelo ha ucciso la ricchezza del Salento — Squallido panorama nelle campagne dopo la disastrosa ondata di gelo — Terrificanti notizie da Manduria, Monteiasi, Faggiano e Pulsano — Il grido di dolore della Puglia devastata dal silenzioso flagello della brina — Si attendono dal Governo le provvidenze richieste dal consiglio regionale democratico cristiano — Proposto dall'esecutivo del P. S. D. I. un comitato unico dei partiti democratici per coordinare l'azione da svolgere — Un danno di 30 miliardi all'economia generale pugliese ».

Né si può ritenere che queste espressioni della stampa fossero esagerate, perché molti dei parlamentari della zona si recarono immediatamente sui luoghi colpiti dall'immane flagello e constatarono che effettivamente la desolazione e l'angoscia si erano abbattute su quelle laboriose popolazioni.

Furono presentate una decina di interrogazioni e tre proposte di legge, due delle quali alla Camera e una al Senato.

Vi furono anche diverse visite di uomini di governo, del sottosegretario onorevole Pugliese e del ministro Medici. Anzi, a tal proposito, è opportuno far presente che lo stesso ministro Medici, dopo la sua visita — molto minuziosa e accurata — alle località colpite dalla brina, concesse una conferenza stampa durante la quale dichiarò quanto segue: « È stato constatato che non vi sono precedenti simili a questo nella storia dell'agricoltura pugliese, anche se la Puglia è stata spesso colpita da brinate tardive, che, nel caso specifico, vanno definite come gelate. La gelata ha trovato i vigneti in piena vegetazione e il perdurare della gelata stessa ha provocato la cosiddetta « allessatura » dei germogli e, quindi ha praticamente distrutto la prima vegetazione ».

« Ma — disse anche l'onorevole Medici — questo tipo di danno, e mi rendo conto delle responsabilità che comporta quel che dico, non era né preveduto, né prevedibile da parte degli uffici del catasto e può quindi configurarsi come pubblica calamità. Quindi, chiedendo l'intervento statale, gli agricoltori non cercano di sottrarsi alle conseguenze di quel rischio che ciascuno di loro deve sopportare in regime di libertà ».

Nello stesso periodo di tempo numerosi ordini del giorno vennero formulati, ci furono riunioni di rappresentanti parlamentari presso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

uomini di governo, vi furono delle iniziative da parte delle amministrazioni provinciali e sembrò nel complesso che questo fervore di iniziative desse possibilità all'agricoltura ed al mondo contadino in genere di trovare veramente rispondenza, comprensione e buona volontà. Venivano bensì affacciati dei dubbi circa la mancanza degli strumenti legislativi idonei, ma si ebbe fiducia che le proposte di legge già presentate da parlamentari e gli eventuali disegni di legge di iniziativa governativa avrebbero avuto la possibilità di risolvere anche questa situazione. Intanto bisogna pur sottolineare che nasceva nell'animo di tutti la speranza, corredata anche da quanto andavano dicendo molti tecnici, che vi sarebbe stata la possibilità di una ripresa e che i danni sarebbero stati meno intensi di quanto in un primo momento si fosse temuto. In effetti nei vigneti nascevano i racemi e quindi si sperava che il raccolto ci sarebbe stato, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto alle previsioni primitive. Anche la stampa diede delle buone notizie, perché ad un certo momento comparve sui giornali la comunicazione che il Governo aveva predisposto la concessione di contributi per un importo di circa 2 miliardi. Questo in data 15 luglio 1955.

Purtroppo le condizioni atmosferiche hanno fatto sì che questo fiorire di speranze andasse totalmente deluso. Infatti dai vigneti si è raccolto poco o niente e la mosca olearia ha completato il danno. Quindi anche il residuo del raccolto è andato distrutto completamente e, allo stato attuale, ci troviamo in una situazione veramente preoccupante, anche perché, per esempio, le raccoglitrici di olive, che normalmente avevano la possibilità di lavorare in Puglia fino alla fine di febbraio, in questi giorni hanno già ultimato il loro lavoro e le promesse purtroppo sono rimaste soltanto tali.

Intanto giungono le risposte negative alle interrogazioni presentate. Così il ministro delle finanze alla interrogazione presentata da me e da altri colleghi, in merito alla possibilità di concedere delle facilitazioni fiscali agli agricoltori colpiti, ha risposto che non è stato possibile adottare alcun provvedimento di sgravio in quanto, ai fini della applicazione dell'articolo 42 del testo unico del 1931, n. 1572, questi infortuni vengono considerati soltanto in senso quantitativo, prescindendo dalla loro maggiore o minore intensità. È inoltre proprio di oggi la risposta del ministro dell'agricoltura con la quale mi si dice che non si è avuta la possibilità di andare incontro ai produttori agricoli danneggiati con provvidenze partico-

lari in quanto mancano le disposizioni legislative adatte.

Sono per altro pienamente convinto che il Parlamento ed il Governo non possano restare insensibili di fronte alla grave situazione di disagio in cui si trovano i lavoratori rurali delle Puglie nella imminenza di questo inverno, in conseguenza del disastro intorno al quale mi sono brevemente intrattenuto ed è per ciò che io sono convinto che la mia proposta di legge troverà consenziente il Parlamento in modo che la costernazione che si era abbattuta sulla popolazione pugliese abbia la possibilità di trovare un sollievo nello spirito di solidarietà nazionale che ha aiutato la popolazione di altre regioni colpite da disastri consimili.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge Berry, tanto più che anch'esso con ogni probabilità presenterà quanto prima un proprio disegno di legge sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Berry.

(È approvata).

Segue la proposta di legge degli onorevoli Simonini, Chiaramello, Bettinotti, Villabruna, Degli Occhi, Matteotti Gianmatteo, Pertini, Targetti, Matteotti Giancarlo, Marconi, Pacciardi e Coggiola:

« Concessione di una pensione straordinaria alla figlia dell'onorevole Camillo Prampolini ». (1821)

L'onorevole Simonini ha facoltà di svolgerla.

SIMONINI. Forse è il grande affetto che portiamo alla memoria di Camillo Prampolini, di cui ci onoriamo considerarci discepoli, che ci porta a vedere staghata la sua figura tra le altre figure del nostro recente passato.

Ed è questo sentimento, signor Presidente, che mi ha indotto recentemente a rivolgerle preghiera di voler considerare l'opportunità di raccogliere in una pubblicazione i discorsi di colui, che da un suo grande predecessore, signor Presidente, il Biancheri, fu appellato, in questa aula, « apostolo di pace ». Ed egli fu veramente un apostolo di pace inserendo l'opera sua in una zona particolarmente arroventata per le lotte politiche e

sociali del tempo, riuscì a creare nella nostra provincia di Reggio Emilia un formidabile movimento che assunse tono e sviluppi che lo segnarono in tutto il mondo politico-sociale di allora (dico di tutto il mondo perché da ogni parte vennero a studiare le realizzazioni sociali raggiunte dai lavoratori reggiani sotto la guida di Camillo Prampolini).

Ma è certo l'affetto che noi portiamo alla sua memoria che ci ha indotti a proporre di concedere questo modesto aiuto alla di lui figliuola, che della sua vita fu l'unico affetto, accanto al grande affetto che egli seppe portare per la causa degli umili e per il pubblico bene nel difficile periodo storico in cui egli ha operato.

Noi confidiamo pertanto che la Camera voglia accordare la presa in considerazione della nostra proposta di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

NATALI *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione, e si associa alle nobili parole dell'onorevole Simonini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Simonini ed altri.

(*È approvata*).

Le tre proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione della proposta di legge del senatore Sturzo: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (1549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del senatore Sturzo: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*. legge:

« L'ispettore provinciale dell'agricoltura verifica l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina, tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice civile ».

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele propone di sostituirlo con il seguente:

Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore

provinciale dell'agricoltura determina l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina in base alla destinazione colturale, all'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, tenendo conto del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice civile.

L'onorevole Daniele ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DANIELE. Il mio emendamento, di carattere esclusivamente tecnico, vuol chiarire meglio la dizione dell'articolo 2, lasciando inalterato il concetto introdotto dal Senato, secondo cui l'organo competente per il rilascio degli attestati ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954 è l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non l'apposita commissione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, come aveva proposto il senatore Sturzo. Mi è sembrato opportuno stabilire che l'ispettore provinciale dell'agricoltura deve « determinare », e non verificare l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina, perché la parola « verifica » presuppone un sopralluogo diretto volta per volta, cosa che sembra assolutamente inopportuna. Perciò si tratta più che altro di modificare la dizione e di spiegare meglio la norma espressa all'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Gomez D'Ayala e Miceli propongono, dopo le parole: « destinazione colturale », di aggiungere la congiunzione: « e », e di sopprimere altresì le parole: « e del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile ».

L'onorevole Corbi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CORBI. Il nostro emendamento si propone di eliminare dal testo del disegno di legge governativo una condizione che a noi sembra superflua e che, soprattutto, sembra possa costituire una remora o un intralcio alla stessa applicazione della legge; legge che a voi sta tanto a cuore, ma per la quale noi — come abbiamo già detto — non abbiamo eccessive simpatie.

Pur tuttavia mi pare che voler porre come una delle condizioni per la formazione della piccola proprietà e per l'assegnazione quindi di terra al contadino coltivatore diretto, il rispetto della minima unità colturale prevista all'articolo 846 del codice civile, significhi statuire una condizione che, per la legislazione vigente, ci sembra inapplicabile.

Infatti, l'articolo 846 del codice civile stabilisce che nei trasferimenti di proprietà non

deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la « minima unità colturale », il secondo capoverso dello stesso articolo stabilisce che cosa debba intendersi per « minima unità colturale ». Ma, l'articolo successivo dello stesso codice civile dice che « la minima unità colturale » deve essere regolata e definita da apposita legge, tenendo conto delle diverse caratteristiche che si manifestano in tutto il territorio nazionale per le note diverse condizioni della nostra agricoltura.

Noi potremmo introdurre senz'altro questa norma se la legge definisse con chiarezza che cosa debba intendersi, regione per regione, per « minima unità colturale ». È vero che nella relazione dell'onorevole Franco è detto che l'ex ministro Medici ha presentato al Parlamento un apposito disegno di legge; però è anche vero che questo disegno di legge è ancora tale, e la legge che deve regolare questa materia manca. E poiché di questa « minima unità colturale » si parla da lunghi anni senza che mai il problema sia stato affrontato e risolto, perché (è doveroso aggiungerlo) non è problema di facile soluzione, porre in questa legge detta condizione non è né necessario, né utile.

Capisco che mi si potrà rispondere: oggi non abbiamo questa legge, però ci ripromettiamo di riguadagnare il tempo perduto e di sottoporla al più presto all'esame del Parlamento, e procedere così nel rispetto anche di questa legge al fine di garantire che le nuove proprietà che verranno a formarsi diano garanzia di certa solidità economica, per cui non si ripeta quell'increscioso fenomeno di contadini che hanno acquistato per fame di terra a condizioni di grave sacrificio, ma che poi si sono trovati con una estensione di terreno che non era sufficiente a sopperire i bisogni della loro famiglia e che non assorbiva le loro capacità di lavoro.

Però, anche se così fosse, a parte la considerazione che l'approvazione di una simile legge soltanto ipoteticamente può avvenire con rapidità, perché questo fatto dell'eccessivo frazionamento è male antico che potrà risolversi soltanto con una profonda e seria riforma fondiaria e non con leggi che debbano rattoppare qua e là il malconnesso tessuto della nostra agricoltura, a parte questa considerazione, dicevo, a me pare che anche se noi avessimo un disegno di legge che regolasse la minima unità colturale, non dovremmo accettarlo in questa sede, onorevole ministro.

Infatti, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che acquisterebbero la terra, diverrebbero diretti proprietari, soltanto quei coltivatori

diretti che sono economicamente più forti e che possono quindi assicurarsi l'ettaraggio necessario a costituire una sana e sufficiente azienda agricola: ne rimarrebbe invece esclusa, per forza di cose, tutta la grande massa dei contadini più poveri i quali, anche se sanno di non riuscire a ottenere un podere, un appezzamento sufficiente al sostentamento della propria famiglia, però in esso vedono la possibilità di completare il bilancio familiare e quindi avviare la propria famiglia a condizioni di vita meno difficili.

Questa mi parrebbe una discriminazione che farebbe sentire le sue conseguenze soprattutto nei confronti dei contadini più poveri che possono addossarsi meno oneri e meno sacrifici. Mi pare che se si vuole, come voi dite, veramente favorire coloro i quali mancano di terra, coloro che sono più poveri, non bisogna porre una condizione così limitativa e discriminatrice.

D'altra parte, anche dal punto di vista legislativo non mi pare corretto inserire una norma la quale poi deve essere applicata solo a condizione che un'altra norma futura possa garantirne il rispetto. Legislativamente si tratta di cosa scorretta e il ministro non avrebbe altra via di uscita che questa: o ignorare una precisa disposizione di legge (non potendo essere adempiuta in mancanza della legge che regola la questione), oppure ricorrere a espedienti che cerchino di salvare l'una e l'altra esigenza. Però in questo caso gli espedienti si risolverebbero in veri e propri abusi, in quanto gli organi burocratici sarebbero soli a stabilire se un certo appezzamento risponda o no alle condizioni della minima unità colturale.

Per queste ragioni mi sembra che il nostro emendamento dovrebbe trovare il consenso della maggioranza, in quanto esso non vuole intralciare la formazione della piccola proprietà contadina, ma mira a non creare condizioni di svantaggio per contadini più bisognosi e si propone di eliminare una norma che, oltre tutto, è ultronea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GERMANI, Presidente della Commissione. L'articolo 2 contiene qualche precisazione circa le facoltà riconosciute all'ispettore provinciale dell'agricoltura, il quale deve attestare la sussistenza dei requisiti di cui al numero 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, cioè, tra gli altri, quello che si tratti di atti posti in relazione a fondi che siano idonei alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

Ora, mi pare che la formula proposta dall'onorevole Daniele sia più felice di quella contenuta nel testo del Senato, salvo, però, quel « in base alla », su cui avrei qualche riserva. Sarebbe opportuno, salvo l'enumerazione degli elementi di valutazione, lasciare anche in questo caso « tenendo conto della ». Inoltre, anche la parola « determina » è da preferirsi alla parola « verifica » contenuta nel testo del Senato.

Quanto agli argomenti trattati dall'onorevole Corbi, la Commissione non sarebbe d'accordo pur ammettendo che alcune osservazioni fatte dall'onorevole Corbi sono calzanti. L'articolo 2 del testo del Senato dice che nel verificare l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina si deve tener conto anche del rispetto della minima unità colturale, di cui all'articolo 846 del codice civile.

Tale articolo disciplina la materia della minima unità colturale e dice: « nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale ».

Il secondo comma dello stesso articolo definisce la minima unità colturale in maniera, però, solo generica, tanto che l'articolo 847 del codice civile, che si occupa della determinazione in concreto della minima unità colturale, stabilisce che « l'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali ».

Questo articolo del codice civile, che pone un limite ai trasferimenti della minima unità colturale, non trova di fatto applicazione: non ha trovato e non può trovare applicazione perché manca la norma di applicazione prevista dall'articolo 847 dello stesso codice che deve determinare quale sia il limite della minima unità colturale, secondo le ipotesi previste dalla prima parte dell'articolo 847.

Anche la giurisprudenza si è occupata della questione e ha ritenuto che non sia applicabile l'articolo 846. Quindi, pur vigendo questo articolo del codice civile, nei trasferimenti relativi a terre destinate a coltura, non si tiene praticamente conto del rispetto della minima unità colturale.

L'articolo 846 vale naturalmente per le vendite che, se si verificano, possono ridurre l'estensione dei fondi che abbiano una superficie pari o superiore a quella della minima unità colturale. Pertanto l'articolo 846 non vale per tutte le vendite e non riguarda, ad esempio, le vendite dei piccoli e dei piccolissimi appezzamenti. Può riguardare le altre, ma — come ha giustamente osservato il collega Corbi e ho ripetuto poco fa — la norma, sebbene sia in vigore, non è applicabile. È vero che pende dinanzi alla Commissione agricoltura una proposta di legge del senatore Medici che mira ad integrare il secondo comma dell'articolo 847. Questa proposta di legge avrà il suo *iter*, ma frattanto quella disposizione del codice civile non ha applicazione.

Pertanto il richiamo che l'articolo 2 della proposta di legge Sturzo fa all'articolo 846, cioè al limite della minima unità colturale, ha praticamente lo stesso valore che ha oggi l'articolo 846 del codice civile, vale a dire di fatto non si applica. Tuttavia, che in sede di formulazione di una legge, che tende a favorire la costituzione della piccola proprietà contadina, si ribadisca il principio che nella formazione della piccola proprietà contadina si debba tendere a rispettare quel limite che è economico ed anche sociale, ritengo si possa ammettere, anzi che sia utile.

Naturalmente, quando discuteremo la proposta di legge del senatore Medici potremo formulare le nostre riserve e distinguere i casi. Certo è che, quando si parla di formazione di proprietà contadina, non dobbiamo dimenticare che la proprietà contadina spesso si forma per gradi, cioè attraverso compere successive che vanno ad integrarsi ed a costituire poi quel fondo che rappresenta almeno la minima unità colturale. Per queste ragioni ritengo conveniente introdurre una norma che ricordi il principio generale al quale dobbiamo certamente tendere e, quindi, non sono favorevole all'emendamento Corbi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'emendamento Daniele che non aggiunge nulla di nuovo, ma chiarisce la portata della norma. Lo accetto, però, con la modifica proposta dall'onorevole Germani, sostituendo cioè alle parole: « in base alla » le altre: « tenendo conto della ».

Emendamento Corbi. concordo con il presidente della Commissione. Sembra a me che il richiamo al rispetto della minima unità

culturale di cui all'articolo 846 del codice civile abbia in questa sede piuttosto una funzione di norma programmatica e orientativa e non un aspetto cogente.

Ora, poiché siamo d'accordo sui caratteri di autosufficienza e di organicità della piccola proprietà contadina che deve sorgere, cerchiamo di mantenere il richiamo al rispetto della minima unità culturale, perché il sopprimerlo potrebbe significare una volontà contraria, e cioè che nella formazione della piccola proprietà contadina si possa venir meno a quei criteri di autosufficienza e di organicità sui quali mi sembra concordino tutte le parti della Camera. Desidero far presente ai colleghi che hanno proposto l'emendamento che nella stessa dizione dell'articolo questo criterio concorre con alcuni altri criteri, sulla base di una espressione, come «tenendo conto», che è molta lontana dall'essere un criterio coattivo e cogente.

Pertanto, soprattutto per il fatto che non esistono ancora le norme di applicazione dell'articolo 847 del codice civile, mi pare che questo richiamo non abbia altra funzione che quella di un criterio programmatico e orientativo. Pregherei perciò i presentatori dell'emendamento di evitare che l'emendamento stesso sia posto in votazione e non approvato, perché allora andremmo all'estremo opposto e potremmo rappresentare una volontà della Camera contraria a quella che è emersa dalle discussioni.

Con i chiarimenti dell'onorevole Germani, con quelli che io ho dato testé e con una eventuale dichiarazione degli stessi presentatori dell'emendamento, i quali accedano alla natura programmatica e orientativa del richiamo all'articolo 846 del codice civile, noi potremo dare una esatta valutazione alla norma che andiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Corbi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corbi inteso ad aggiungere dopo le parole: «destinazione culturale», la congiunzione: «e» e a sopprimere le parole: «e del rispetto della minima unità culturale di cui all'articolo 846 del codice civile».

(Non è approvato).

Onorevole Daniele, mantiene il suo emendamento, con la modifica proposta dall'onorevole presidente della Commissione?

DANIELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Daniele, accettato dalla Commissione e dal Governo (con la modifica proposta dall'onorevole presidente della Commissione), inteso a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina tenendo conto della destinazione culturale, dell'imponibile catastale, e per quanto riguarda l'estensione, tenendo conto del rispetto della minima unità culturale di cui all'articolo 846 del codice civile ».

(È approvato).

Gli onorevoli Gomez D'Ayala, Corbi e Bianco hanno proposto il seguente articolo 2-bis:

« Ricorrendo le condizioni di cui alla presente legge per il godimento dei benefici fiscali e creditizi, gli affittuari, i mezzadri, i coloni e compartecipanti possono esercitare diritto di prelazione relativamente ai terreni da essi coltivati ».

L'onorevole Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrarlo.

GOMEZ D'AYALA. Noi abbiamo posto a sostegno della nostra opposizione al provvedimento in esame essenzialmente due ragioni. La prima sta nel fatto che con questa legislazione si vuole eludere la riforma fondiaria. E su questo argomento il ministro ha dato una risposta insoddisfacente, non corrispondente a quelle che potevano essere le nostre aspettative, ma ha dato una risposta. La seconda ragione sta nel fatto che l'attività della Cassa, l'entrata in vigore e l'attuazione di questi provvedimenti legislativi, di queste cosiddette agevolazioni alla formazione della piccola proprietà contadina hanno portato un aumento dei valori fondiari; e in proposito abbiamo fornito anche una documentazione ampia, richiamando dati, elementi e critiche che sono contenute nell'annuario dell'agricoltura italiana redatto dall'Istituto di economia agraria. Ci saremmo aspettata su questo quanto meno una smentita da parte del ministro, ma non abbiamo avuta al contrario alcuna risposta.

Ora, inserendo il principio della prelazione nel testo legislativo noi vogliamo essenzialmente porre in essere uno strumento per combattere questa tendenza all'aumento dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

valori fondiari, determinata, come rileva l'annuario dell'agricoltura italiana, dalla concorrenza che si stabilisce tra i contadini nella corsa all'acquisto della terra. Fissando infatti nella legge il principio della prelazione verremmo a porre un argine a questa concorrenza e prenderemmo in giusta considerazione la condizione di colui che già lavora la terra.

Quali obiezioni sono state mosse dal relatore alla nostra proposta? Egli ci ha detto che c'è un'altra sede competente per discutere della prelazione. Ma se questa sede dove parliamo è il Parlamento, la sede competente è questa, senza distinzione di materia. Anche se in sede di esame della legge sui contratti agrari ne ridiscuteremo, questa non è una buona ragione per non riconoscere a noi stessi il diritto e vorrei dire il dovere di considerare certi aspetti particolari delle leggi che stiamo esaminando, se vogliamo effettivamente che dall'approvazione di queste leggi venga fuori qualche cosa di buono. Non è possibile rimandare d'altra parte la trattazione dell'argomento all'esame della legge sui contratti agrari, anche perché essa, anche accogliendo — come noi ci immaginiamo, perché tutti i proponenti di leggi in quella materia l'hanno accolto — questo principio vedrà applicato il criterio della prelazione nella materia dell'affitto, della mezzadria, della colonia e della compartecipazione, ma non in tutti i trasferimenti, e, in ogni caso, in un futuro abbastanza lontano.

Altra obiezione che si adombra è questa: noi miriamo a far costituire una proprietà che abbia una sua consistenza, una sua capacità economica. Anche qui abbiamo fatto le nostre critiche, abbiamo detto da questo settore che al contrario nasce una proprietà debole ed inefficiente da questa legge viziata da una tara di origine. E quando in proposito l'onorevole Marabini ha rilevato come con la formazione di questa nuova piccola proprietà la produzione diminuisca e vi sia una minore occupazione di manodopera, intendeva riferirsi proprio a questo, che con i criteri che voi seguite fate sorgere una proprietà incapace di affrontare i suoi compiti, una piccola proprietà che non è per niente assistita, con la tara di un prezzo enormemente maggiorato rispetto a quello che dovrebbe essere secondo il mercato naturale fondiario.

Altra obiezione sembra sia questa: noi vogliamo far sorgere una proprietà autosufficiente dal punto di vista della estensione, dell'entità dell'impresa. Ma la norma sulla prelazione dovrebbe operare proprio nell'am-

bito della legge, cioè tutte le volte che ricorrono quelle condizioni previste dal decreto legislativo del 1948 e dalle successive modificazioni ed innovazioni. Si dovrà ricorrere, cioè, ad esso quando l'affittuario, il colono, il mezzadro, il partecipante si trovino nelle stesse condizioni dell'acquirente estraneo alla coltivazione. Moralmente noi tutti riconosciamo che la terra spetta in caso di vendita a chi la lavora e nella prelazione in molti troviamo anche precedenti nella nostra legislazione. Troviamo un precedente nell'approvazione da parte della Camera e nell'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno Di Paolantonio nella seduta del 23 marzo 1955 che invitava il Governo a dare assoluta preferenza nell'assegnazione dei fondi trasferiti in base al disegno di legge governativo ai coltivatori diretti che già questi fondi coltivavano. Troviamo l'altro precedente nel testo della legge riguardante l'esproprio di territori delle Venezie. L'onorevole Gatto insieme con me fu incaricato di redigere un emendamento a quel disegno di legge — che fu accettato dal Governo ed approvato e che oggi rappresenta una norma in vigore — del seguente tenore: « È fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso ove questo non ostacoli l'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria e qualora ne facciano richiesta all'assegnazione in proprietà del terreno coltivato, con precedenza su ogni altro richiedente ».

Mi pare pertanto che vi siano tutte le ragioni — e per quanto riguarda i precedenti e per gli aspetti di natura economica, politica sociale ed anche giuridica — perché la Camera accolga il nostro emendamento relativo all'inserimento nella legge di una norma sulla prelazione, a favore di coloro i quali coltivano le terre che vengono trasferite in base alle leggi per la piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Bianco e Gomez D'Ayala hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« Ricorrendo le condizioni previste dalla presente legge, gli affittuari, i mezzadri, i coloni e partecipanti possono esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui il locatore o concedente intenda vendere i terreni da essi coltivati.

Analogo diritto possono esercitare le cooperative agricole di conduzione.

L'onorevole Corbi ha facoltà di illustrarlo.

CORBI. L'articolo aggiuntivo che ho proposto è analogo a quello Gomez D'Ayala

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

del quale ripete i concetti, con in più il diritto di prelazione per le cooperative.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 2-bis degli onorevoli Sansone, Minasi, Sampietro Giovanni, Magnani, Zaunerini, Fora e Ricca:

« Ricorrendo le condizioni di cui alla presente legge per il godimento dei benefici fiscali e creditizi l'affittuario, il mezzadro, il colono, il partecipante è preferito a parità di condizioni.

Sono parimenti preferite le cooperative agricole di produzione.

Il diritto di prelazione non potrà per altro essere esercitato dal mezzadro, dal colono, dall'affittuario e dal partecipante ove non siano decorsi almeno due anni dall'inizio del contratto.

Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi dei precedenti comma sono preferiti, nell'ordine, gli eredi che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 732 del codice civile, i discendenti in linea retta del proprietario e i comproprietari del fondo.

Non si fa luogo a prelazione nei casi di permuta, vendita per effetto di esecuzione forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità.

Non è ammesso a far valere il diritto di prelazione il mezzadro, il colono, il partecipante o l'affittuario che sia proprietario o enfiteuta di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia, qualora il diritto sia esercitato contro un coltivatore diretto che non sia proprietario o enfiteuta di altro fondo ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANSONE. Abbiamo proposto quattro articoli aggiuntivi alla legge in esame, con i quali vogliamo regolamentare tutta la materia della prelazione che riteniamo si debba inserire nella legge stessa.

Con il primo articolo, che viene in discussione a questo punto, ci riferiamo alle condizioni per poter esercitare il diritto; con il secondo articolo noi stabiliamo come tale esercizio deve essere esercitato; con il terzo esaminiamo l'ipotesi di pluralità di interessati al diritto della prelazione, infine con il quarto ed ultimo articolo si prevedono le sanzioni per l'inosservanza delle norme stesse.

Non leggo gli articoli perché sono sicuro che sono stati esaminati attentamente dai colleghi, trattandosi di materia quanto mai interessante ed essendo queste norme neces-

sarie per la regolamentazione della nostra situazione nelle campagne.

Onorevoli colleghi, i quattro articoli che noi abbiamo presentato tendono a tutelare il lavoro. Noi tendiamo alla formazione di una piccola proprietà contadina; ma penso che dobbiamo prima preoccuparci dei contadini che lavorano i fondi che sono oggetto della nostra legge.

Questa tutela del lavoro non ci viene imposta soltanto da un sentimento morale, da un afflato di fraternità che ha anche il suo peso nella formazione delle leggi: non ci viene imposta solo da una spinta sociale, che pure ha grande importanza, ma da un dettame contenuto nell'articolo 35 della Costituzione, che dice: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ». Noi vi domandiamo come si tutela il lavoro di quei contadini che sono sulle terre che dovrebbero essere vendute ad altri contadini? Come tuteliamo coloro che già hanno preparato e reso fertile quel terreno, che hanno sudato — uso una frase un po' retorica, ma che corrisponde alla realtà delle cose — su quella terra? Io penso che l'imperativo categorico che viene a noi dall'articolo 35 della Costituzione ci debba innanzi tutto indurre a stabilire il diritto di prelazione, che noi vi veniamo a proporre con questi articoli.

Tutela del lavoro significa tutela dei lavoratori. Ma soprattutto, onorevoli colleghi, si elimina in questa maniera quel sospetto di discriminazione che è stato sollevato e che ha anche formato oggetto di discussione. Il sospetto cioè che alcuni dei dirigenti di questa Cassa per la proprietà contadina possano servirsi della Cassa stessa per compiere delle discriminazioni, preferendo al contadino *A* il contadino *B* per ragioni politiche, di consortheria, di paternalismo.

Se noi invece facciamo una legge che tuteli i lavoratori ponendoli tutti sullo stesso piano, noi eliminiamo questo alone di sospetto che può circondare una legge la quale ha i suoi aspetti favorevoli, pur avendone molti altri negativi, così come è stato illustrato nel corso della discussione generale.

Quindi, onorevoli colleghi, debbono indurre all'accettazione di questi articoli aggiuntivi l'imperativo che ci viene dall'articolo 35 della Costituzione, e la necessità di evitare che si possa fare della legge stessa uno strumento di discriminazione. Né quanto noi vi proponiamo è un istituto rivoluzionario che noi vogliamo inserire nelle nostre leggi, onorevole ministro. Ormai la prelazione ha ricevuto nel nostro codice una sua regola-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

mentazione. Se la sua genesi come istituto non si può fare risalire all'antico diritto romano, se cioè non vi sono fonti classiche a questo riguardo, noi abbiamo tuttavia nelle codificazioni antiche, moderne ed attuali l'istituto della prelazione; si veda in specie l'articolo 2741 del nostro codice civile. Abbiamo inoltre numerose altre ipotesi, come quella dell'articolo 732 stesso codice il quale prevede la prelazione nel caso di ripartizione di quote fra coeredi; abbiamo inoltre l'articolo 976 sempre del codice civile che concerne l'enfiteusi, per il caso in cui l'enfiteuta voglia alienare il diritto enfiteutico. E non starò a dirvi di numerosi altri casi, come quello dell'articolo 2777, quello dell'articolo 2800 ed altri, come pure non starò a leggervi l'ordine dei privilegi, cioè il diritto di esercitare la prelazione sulle somme del debitore.

Il nostro codice, al numero 14 dell'articolo 2778, prevede persino il diritto di privilegio per le spese funebri, e non potrebbe dunque esservi privilegio a beneficio di un lavoratore quando la sua terra debba essere venduta?

Perciò non ci si venga qui a dire che questo sia un diritto rivoluzionario, sovvertitore, o poco tempestivo. A una simile definizione, ad un apprezzamento di questo genere, noi ci opporremmo, perché vi ripetiamo ancora che c'è il codice civile il quale prevede tutta una serie di privilegi per cui noi possiamo ben sancire questo diritto particolare per il contadino che si trovi su un terreno che debba essere oggetto di vendita in virtù di questa legge.

L'onorevole ministro, con la sua lealtà e precisione, in un breve conversare che ho avuto con lui, mi ha precisato che egli non ha obiezioni di principio da muovere a questo riguardo, ma che tuttavia ritiene che la materia possa essere regolamentata con una proposta di legge che interessa molto il paese, quella cioè sui contratti agrari. Ora, io sono d'accordo con l'onorevole ministro che quella sia una sede competente, per cui già anzi la Camera ha votato il diritto di prelazione nella proposta di legge Segni, che oggi è la proposta Sampietro e che domani diventerà la proposta Colombo. Però, onorevoli colleghi, in attesa che il cavallo campi mentre l'erba deve crescere ancora, noi, pur essendo certi che il Governo manterrà l'impegno che ha assunto con la sua dichiarazione programmatica, riteniamo che tuttavia una regolamentazione ci debba essere al riguardo in questa legge.

Una interpretazione analogica non ci può essere d'altronde sui contratti agrari, quando si risolve il contratto per vendita; né è possibile nella regolamentazione dei contratti agrari prevedere la ipotesi della vendita del terreno per la formazione della piccola proprietà contadina. È una legge eccezionale questa, starei per dire, ma è certo una legge per un fine determinato e particolare.

Ed allora diciamo che la norma deve essere inserita qui. Se l'onorevole ministro non ha obiezioni di principio, come penso non possa averne, se, onorevoli colleghi, non vi è possibilità di poter sfuggire a questo imperativo che viene a noi dalla Costituzione, dalla funzione sociale della proprietà e dalla necessità di tutelare il lavoro in tutti i suoi aspetti, se sentiamo cioè questo imperativo categorico, allora in questa legge va posta la prelazione.

Non è possibile che poniamo in un'altra legge una prelazione che possa andare a beneficio di quei contadini che si trovano a parità di condizioni e che lavorano la terra. Ripugna anche al senso morale, al senso giuridico, alla stessa sensibilità giuridica degli italiani pensare che un contadino che da 10-20 anni è sulla terra e l'ha lavorata e l'ha resa fertile debba andar via perché si sostituisce un altro contadino che ha gli stessi suoi diritti e le sue stesse condizioni.

Sono sicuro perciò, onorevoli colleghi, che voi vorrete accogliere questi nostri articoli aggiuntivi e vorrete quindi inserire in questa legge questo diritto della prelazione. È il momento che veramente dobbiamo dar prova di credere in quel primo articolo della Costituzione in cui si dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Oggi noi vi chiediamo di dar prova che voi credete in questo articolo, applicando e tutelando una norma a favore di chi lavora. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Come opportunamente ha spiegato l'onorevole Sansone, egli, insieme con i colleghi Minasi, Sampietro Giovanni, Magnani, Zannerini, Forà e Ricca ha presentato un complesso sistema di emendamenti che tende a regolare tutta la materia della prelazione.

All'articolo 2-ter ora svolto, seguono un articolo 2-quater che riguarda la pluralità di interessati alla prelazione e un articolo 2-quinquies, concernente le sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla prelazione.

Poiché questi ulteriori articoli aggiuntivi sono subordinati all'accoglimento del principio contenuto nell'articolo 2-ter, di essi si potrà parlare successivamente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Dichiaro di ritirare il primo comma del mio articolo 2-bis aderendo alla formulazione dell'articolo aggiuntivo 2-bis Gomez D'Ayala.

Quanto al secondo comma accetto il testo del secondo comma dell'articolo aggiuntivo Corbi con l'aggiunta, in fine, delle parole « o produzione ».

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Gomez D'Ayala ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-ter firmato anche dai deputati Grifone, Villani, Raffaelli e Bianco:

« Entro un anno dalla stipulazione della compravendita gli acquirenti possono richiedere la determinazione dell'equo prezzo di vendita.

Sull'istanza provvede, sentite le parti, il presidente del tribunale della circoscrizione nella quale è sito il terreno, previo parere dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle vendite effettuate dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ed il termine di un anno decorre dalla entrata in vigore della presente legge ».

Ha facoltà di illustrarlo.

GOMEZ D'AYALA. Vi rinunzio e aderisco per i primi due commi al testo dell'articolo 2-sexties Minasi. Propongo anche all'onorevole Minasi di accogliere l'aggiunta del mio terzo comma al suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minasi, Forà, Sampietro Giovanni, Sansone, Ricca Magnani e Zannerini hanno proposto il seguente articolo 2-sexties:

« Ove il prezzo pattuito superi di oltre 60 volte il valore desumibile dall'imponibile vigente nel 1938, l'acquirente può, entro un anno dall'avvenuta stipulazione, domandare la revisione del prezzo stesso.

Sulla domanda decide con sentenza il Tribunale integrato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e dall'ispettore agrario compartimentale competente per territorio ».

L'onorevole Minasi ha facoltà di svolgerlo.

MINASI. Dichiaro anzitutto di accettare l'aggiunta propostami dall'onorevole Gomez D'Ayala e chiedo fin d'ora che il mio testo sia votato per divisione.

Quanto al merito del mio emendamento presentato da me e dai miei colleghi di gruppo, ritengo che esso sia giustificato soprat-

tutto da una esigenza morale, valutabile giuridicamente, come quella che tende a salvaguardare l'interesse legittimo di un contraente, contadino, spinto alla contrattazione dallo stato di bisogno e dall'umana aspirazione ad una fonte — benché minima — di lavoro e di pane. Ed egli è costretto a contrattare in una eccezionale situazione del mercato!

Voglio sottolineare e insistere su questo dato che, per me, è ineccepibile. Ho ascoltato con molta attenzione l'onorevole ministro e non penso che abbia potuto intaccare la veridicità di quel che assumo. Il mercato è stato spinto, se non altro, dal grosso volume di domande di terra da parte di singoli e di cooperative, spinto, direi quasi, velocemente al rialzo. L'onorevole ministro ci ha fornito delle cifre: la cifra di acquisto della terra dalla Cassa rapportata alla cifra fornita al suo Ministero dal tecnico che è andato a stimare la terra in quella determinata situazione di mercato, per il raffronto di quelle cifre non vale a smentire il nostro asserto.

D'altra parte, ho qui un articolo del professor Polloni, ispettore compartimentale agrario dell'Emilia, che, sul n. 4 del corrente anno della rivista *Agricoltura*, chiede l'adeguamento dei finanziamenti per la piccola proprietà contadina e scrive: « Insistiamo sulla opportunità di questo stanziamento per un periodo piuttosto lungo, per evitare che i prezzi dei terreni salgano continuamente, come è avvenuto in questi ultimi anni in conseguenza del forte numero di domande che si è determinato da parte dei contadini e delle cooperative ».

Questo rilievo ci viene anche da un funzionario del Ministero dell'agricoltura, dunque. E, onorevole ministro, non soltanto i prezzi aumentano per la forza determinante del gran numero di domande che vengono presentate da singoli o da cooperative, ma vi è anche (mi consenta questa parola grossa) l'apporto determinato della speculazione.

Per giustificare l'uso di questa parola non ho che da riportarmi a quanto afferma l'annuario dell'I. N. E. A. a pagina 154, ove si rileva il fenomeno dell'aumento dei prezzi e lo si motiva così: « In questo giuoco si inseriscono gli intermediari speculatori, i quali già da vari anni si sono dedicati a questa attività redditizia, così da possedere ormai una conoscenza e un'abilità non comuni nella utilizzazione delle leggi esistenti a favore della formazione della piccola proprietà contadina ».

E non dico altro. Vorrei soltanto rilevare che proprio il nostro emendamento, se appli-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

cato con vigore potrebbe determinare una utile remora al mercato che è in aumento. Inoltre, vorrei rilevare un interesse — un interesse anche generale — valido per lo sviluppo della produzione agricola. Se sul contadino grava un pesante prezzo della terra, vengono sacrificate, per il saldo quelle scarse energie e possibilità che il contadino, diversamente, potrebbe dedicare al miglioramento e allo sviluppo della produttività della terra.

L'emendamento è autorizzato anche da quel vecchio principio del diritto romano della lesione *ultra dimidium*, principio accolto dall'attuale codice civile in forma più ampia del precedente codice. I requisiti richiesti esistono; lo stato di bisogno spinge il contadino ad acquistare in una situazione di mercato eccezionale. Non presumo che la cifra di 60 volte da me valutata come criterio sia esattissima: possiamo anche discuterla, ma l'importante è che rimanga la possibilità di una difesa dell'interesse di quel determinato contraente, in quanto, difendendolo, noi difendiamo l'agricoltura italiana contro l'esosità dell'altro contraente e dalla speculazione che anche in questo campo non manca.

MARABINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARABINI. Nell'esporre, in sede di discussione generale, la nostra opposizione alla legge, ho avuto occasione di sottolineare come la nostra parte non sia contraria alla formazione della piccola proprietà contadina, ma soltanto a questa legge che codifica una discriminazione nella distribuzione delle terre in quanto non prevede il diritto di prelazione. Già due anni or sono, discutendosi appunto della legge sulla piccola proprietà contadina, io presentai un emendamento tendente ad introdurre il diritto di prelazione: se tale emendamento fosse stato accolto molti inconvenienti sarebbero stati evitati e il nostro atteggiamento oggi rispetto ai provvedimenti in esame sarebbe stato forse diverso.

È avvenuto infatti assai spesso — e la cosa non ha certo giovato a nessuno, ma ha portato turbamento nelle nostre campagne — che terre dove lavoravano cooperative agricole o anche privati, mezzadri o affittuari, siano state acquistate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, e i braccianti cooperatori, i mezzadri e i fittavoli sono stati cacciati e quelle terre sono state date ad altre cooperative. Ho già detto che quei mezzadri e quei cooperatori si trovavano da anni su quelle terre, le avevano rese fertili, le avevano liberate dalla malaria. In un paese, in provincia di Bologna,

sono stati cacciati dei mezzadri che si trovavano su quelle terre da 105 anni e nonostante che avessero chiesto di acquistare le terre. Quelle terre sono state date ad altri contadini, non già della provincia di Bologna, ma a contadini che venivano dal Mezzogiorno o dal Veneto. Ora, noi non siamo contro i contadini del Mezzogiorno e del Veneto, ma il problema della terra per quei contadini si può risolvere nei loro luoghi di origine attraverso la realizzazione della riforma fondiaria generale.

Non è possibile dunque che i contadini, i braccianti che hanno sempre vissuto su quelle terre, che quelle terre hanno redento con il loro sudore e i loro sacrifici, siano cacciati via per una politica, che non è intonata ai principi democratici e costituzionali, ma che s'ispira soltanto agli interessi del partito di maggioranza.

Nelle nostre zone noi abbiamo proposto parecchie volte alle stesse organizzazioni della democrazia cristiana e dei socialdemocratici di accordarsi con noi per risolvere il problema della distribuzione di queste terre, ma le nostre proposte non sono mai state accettate.

Io non mi dilungo oltre su questo argomento, perché l'ho già trattato ampiamente. Onorevole ministro, la prego di voler riflettere su quanto stiamo per deliberare. Spero che il ministro e i colleghi della maggioranza vorranno approvare questo emendamento. Se ciò non fosse, il dubbio che la maggioranza voglia continuare nella sua politica di discriminazione diventerebbe certezza; e questa certezza porterebbe nelle nostre campagne non certo un'atmosfera di libera competizione democratica, ma perturbamenti sociali che nessuno di noi può augurarsi.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Le ragioni che hanno indotto alla presentazione di questo emendamento aggiuntivo all'articolo 2, sono state già illustrate anche in altra occasione. Per quanto riguarda la mia conoscenza, esso trae origine dall'intervento della Cassa in provincia di Pisa, con il cosiddetto « esperimento-pilota » eseguito a Ugnano, nel comune di Volterra.

Ripeto queste cose perché mi sembra che siano state ignorate dall'onorevole ministro varie denunce e segnalazioni molto precise relative a interventi della Cassa, che hanno portato i contadini nella condizione non solo di non poter vivere sulla proprietà acquistata, ma neppure di poter pagare la rata di riscatto.

Non spenderò molte parole per illustrare il modo di assegnazione dei 26 poderi acquistati dalla Cassa nel comune di Volterra. Si trattò di un « esperimento-pilota », come ebbe a dire la stampa governativa e del partito di maggioranza; in particolare si organizzò l'assegnazione con una festa e con un convegno provinciale, e si fu larghi di promesse di sistemazione dei poderi, delle case, delle strade, con acqua, macchinari, giungendo fino a promettere locali di ritrovo e di ricreazione, cinema ecc.

La realtà si presentò immediatamente, in modo molto diverso di fronte ai contadini, con l'impossibilità di pagare integralmente la rata calcolata dalla Cassa, donde l'immediato inizio di una lotta di quei 26 assegnatari per ottenere una diversa fissazione del prezzo.

Io citerò il caso di due poderi, che rispecchiano probabilmente la media. Podere « Casanova terzo », assegnatario Francesco Pasquale, la cui famiglia è composta da 8 persone. Il prezzo venne valutato in 3.710.000 lire, senza interessi, per una rata annuale di lire 251.424. Il reddito lordo, calcolato sulla media di 5 anni, è di lire 754.000, e le spese sopportate annualmente sono di 388.000 lire: rimanevano alla famiglia 385.00 lire, con una rata di 251.000 lire dovuta alla Cassa. Il contadino disponeva quindi di 134.000 lire l'anno.

Podere « Canestricci primo », assegnataria una famiglia di 6 persone; il prezzo, senza interessi, imposto dalla Cassa, fu di 4.000.000 lire, con una rata annua di lire 271.000. Il prodotto lordo è di lire 801.000, le spese per la conduzione di lire 447.000: rimanevano al contadino lire 182.103.

Ma il caso limite è rappresentato da un altro podere: podere Sant'Antonio, assegnatario Giacomini Vincenzo, con una famiglia di 6 persone. Il prodotto lordo, secondo la media dei 5 anni, è di 540.000 lire, le spese di 322.000 lire, con una rata di 216.000 lire dovute alla Cassa: rimanevano alla famiglia 2.000 lire !!

Da questa situazione veramente drammatica in cui si trovavano quegli assegnatari di una terra che è fra le più povere e improduttive della provincia di Pisa, è uscita la richiesta dei contadini di modificare in qualche modo la situazione. Ho detto in partenza che questi non sono i soli esempi, ma sono casi incontrovertibili. I fatti successivi hanno dato ragione alle nostre tesi e alla richiesta di modificare un tale insopportabile stato di cose.

In seguito alla vivace lotta di questi contadini e alle loro preoccupazioni, unite a quelle di quanti si curano dei loro interessi, il ministro

Medici riconobbe l'impossibilità che questi assegnatari avevano di pagare la rata alla Cassa, e si cercò di porre rimedio mediante il passaggio dell'azienda espropriata alla competenza dell'Ente maremma.

Ma cosa sarebbe avvenuto se in quel comune non fosse operante un ente di riforma? Cioè se il comune di Volterra non fosse compreso fra i comuni dove opera la legge stralcio? La situazione, però, permane così grave che si richiede l'applicazione dell'ordine del giorno Medici-Greco per rivedere il prezzo proposto dall'ente di riforma, perché nemmeno esso può essere sopportato dalla maggioranza dei 26 assegnatari. Il relatore di questa legge parla ad un certo punto della sua relazione di prezzo influenzato da fattori extra-economici. Credo che sarebbe stato utile, sia per la chiarezza della relazione che per conoscenza della Camera la citazione di alcuni esempi, di alcuni fattori extra-economici intervenuti a modificare il prezzo sì da renderlo insopportabile ai contadini, tanto che in alcune province dell'Italia meridionale si è sviluppato un movimento contro l'acquisto attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. All'articolo 9 di questa legge si differisce il pagamento di due anni, ciò che, indirettamente, significa riconoscimento dell'eventualità di trovarsi nelle condizioni in cui si sono trovati i 26 assegnatari che ho ricordato. È vero che questi assegnatari del comune di Volterra richiesero di non pagare per i primi tre anni: in effetti grazie alla loro lotta e all'appoggio delle organizzazioni contadine, non hanno pagato in questi anni essendo ancora pendente la regolazione. Ma quale sorte avrebbero le preoccupazioni del relatore e le limitate garanzie previste dall'articolo 9 se non si concederà al contadino acquirente di ricorrere alla fissazione dell'equo prezzo mediante una procedura che, secondo noi, è garanzia per il Ministero e per la Cassa stessa?

Perciò noi insistiamo sulla necessità di inserire questo concetto in questa legge, mediante l'approvazione dell'articolo 2-bis da me ed altri colleghi proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sul complesso degli emendamenti?

FRANZO, *Relatore*. Ho già avuto modo, in sede di replica, di manifestare il pensiero della Commissione in ordine al principio della prelazione. Rammento ai colleghi che l'impostazione dell'onorevole relatore di minoranza, Gomez D'Ayala, tendeva in primo luogo alla soppressione della « Cassa » e in

via subordinata a sancire il principio della prelazione.

Nonostante gli argomenti nuovi portati dai vari illustratori, da Gomez D'Ayala a Sansone, a Minasi ed altri, la Commissione — per le argomentazioni da me fatte in altra sede e che qui ripeterò brevissimamente — non ravvisa l'opportunità di inserire in questa proposta di legge il principio del diritto di prelazione. Voi (*Indica la sinistra*) ritenete di inserirlo: penso che noi abbiamo facoltà di dichiarare che consideriamo di non doverlo inserire. (*Interruzioni dei deputati Gomez D'Ayala e Miceli*). Però sia ben chiaro che questa parte non entra nel merito, chè essa era nel 1949, quando si discusse il disegno di legge Segni, come è oggi, d'accordo sul principio di prelazione. Ritene che esso debba essere sancito in altra sede, e precisamente in occupazione della disciplina organica dei patti agrari che discuteremo quanto prima. Pertanto la Commissione respinge gli emendamenti e invita, se un invito può essere formulato ai colleghi di quella parte (*Indica la sinistra*) a non proporre in termini di votazione la questione stessa e ciò per non pregiudicarla indirettamente. Ritengo infatti che un ordine del giorno sull'argomento potrebbe senz'altro essere accolto e dalla Commissione e dallo stesso onorevole ministro dell'agricoltura.

Pertanto la Commissione è contraria all'articolo 2-bis proposta dall'onorevole Gomez D'Ayala; all'articolo 2-bis proposto dall'onorevole Corbi ed all'articolo 2-bis proposto dall'onorevole Sansone; è contraria altresì all'articolo 2-ter, proposto dall'onorevole Sansone, concernente l'esercizio del diritto di prelazione; all'articolo 2-quater (pure presentato dall'onorevole Sansone) concernente la pluralità di interessati alla prelazione, nonché all'articolo 2-quinquies dell'onorevole Sansone recante sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla prelazione. Sono rammaricato di non poter accogliere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'onorevole Sansone nel suo intervento ha già indirettamente indicato qual è il mio pensiero in proposito. Egli ha cercato di spiegare a me ed alla maggioranza che il suo non è un emendamento rivoluzionario. Si tranquillizzi l'onorevole Sansone, nessuno lo ritiene assolutamente un emendamento rivoluzionario.

La disciplina della prelazione è una materia che la Camera ampiamente discusse,

durante la passata legislatura, quando esaminò i patti agrari. In quella sede l'istituto trovò un'ampia e generale applicazione. Qualora dovessi discutere gli emendamenti, avrei da fare qualche obiezione sul merito, cioè sul modo come è disciplinata la prelazione, che andrebbe resa più efficace nella sua applicazione. Pertanto a questo riguardo il contrasto non verte sulla sostanza, ma solo sulla opportunità di disciplinare questa materia nella sede della legge sulla piccola proprietà contadina.

Faccio la stessa osservazione che ieri mossi all'onorevole Miceli a proposito dell'emendamento concernente i consorzi di bonifica: non è possibile che, tutte le volte che discutiamo un argomento specifico, noi dobbiamo — per attinenza o per un generico collegamento — affrontare altri argomenti di ben più ampia portata.

MICELI. Nella legge sui profughi abbiamo previsto la prelazione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è detto che, se si approva un emendamento riguardante una situazione specifica e circoscritta, si debba affrontare una regolamentazione generale nella sede che non è quella competente.

Onorevole Sansone, che cosa significa la prelazione applicata in questa legge? Significa preferenza fra coltivatore diretto e coltivatore diretto, mentre la prelazione è meglio che venga disciplinata in generale per tutti gli atti di trapasso. Allora veramente si verifica una reale prelazione a favore dei coltivatori diretti, perché soprattutto quando i trapassi si verificano tra proprietario ed altro proprietario non coltivatore (non fra proprietario e coltivatore) il mercato fondiario assume veramente un orientamento totale verso i coltivatori diretti. In questa sede è soltanto una preferenza fra colui che attualmente coltiva ed un altro coltivatore, cioè sempre fra coltivatori diretti.

Vi è poi l'altro argomento riguardante la cosiddetta discriminazione. Al riguardo vi è una confusione fra le varie norme di questa legge. La proposta di legge Sturzo soltanto in minima parte riguarda la piccola proprietà contadina da realizzarsi attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. La sua sfera di applicazione più ampia è la parte che riguarda la libera contrattazione, attraverso l'assistenza del contributo dello Stato sui mutui e le esenzioni fiscali. Ora nella materia della libera contrattazione lo Stato interviene solo quando si deve concedere il mutuo, ed evidentemente non può intervenire ad influenzare l'incontro fra

le parti. Quindi, in questa sede non può verificarsi discriminazione alcuna.

Per quanto riguarda invece questo particolare problema in sede di Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, io già ieri sera ho affrontato l'argomento e ho citato l'articolo 12 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362. Rileggo ora il citato articolo 12: « La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacità produttive, delle possibilità di impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacità di lavoro delle cooperative, ecc., nonché delle possibilità di impiego delle unità lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che almeno un mese prima della stipulazione del contratto di acquisto dei terreni da parte della Cassa facciano domanda di partecipare, insieme agli originari richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi ».

SANSONE. Ma è un potere discreitivo, non è un obbligo di legge!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È giusta la sua osservazione: non è un obbligo di legge, ma evidentemente è un orientamento che è sancito in questa legge e che del resto è già stato accettato attraverso una serie di ordini del giorno. Lo stesso articolo 12 dimostra come la cosiddetta discriminazione, qualora vi sia una iniziativa di coloro che attualmente coltivano i fondi, non abbia possibilità di applicazione.

Ecco perché prego la Camera di non affrontare la questione in questa sede. La Assemblea sarà invitata ad esaminare questo argomento quando si discuterà la regolamentazione dei contratti agrari. La questione avrà una disciplina organica, di molto più facile e rigida applicazione, onorevole Sansone, di quanto non abbia previsto ella stesso nei suoi emendamenti.

Naturalmente, con queste argomentazioni ho espresso parere contrario a tutti gli emendamenti che riguardano la materia della prelazione.

Vi sono poi altri due articoli aggiuntivi, presentati dagli onorevoli Grifone e Minasi, che riguardano un altro aspetto della contrattazione, quello del prezzo. Non entro di nuovo nel merito della questione...

MICELI. Fa più del relatore, che l'ha saltata a piè pari!

FRANZO, *Relatore*. Mi riservo di esprimere il mio parere successivamente.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli articoli di cui ci occupiamo riguardano tutti la prelazione, tranne il 2-ter dell'onorevole Grifone e il 2-sezies dell'onorevole Minasi. Ora evidentemente sono due materie completamente diverse. Siccome si è fatta una discussione contemporanea, esprimo il mio parere: la votazione contro il diritto di prelazione — esprimo il mio sommo parere — non preclude la presa in considerazione degli altri due articoli. Ora su questi due articoli vorrei dire una parola, precedendo quella del relatore, il quale la esprimerà, come è naturale, liberamente.

SANSONE. Non ne resterà influenzato...

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ne sono tranquillo. Questi due articoli fanno intervenire a regolare il prezzo in un momento posteriore alla stipulazione del contratto. Ancor più grave è l'articolo 2-ter dell'onorevole Grifone il quale vorrebbe che la revisione del prezzo venisse fatta anche in tutte le contrattazioni fatte dall'inizio dell'applicazione della legge sulla proprietà contadina cioè fin dal 1948. Ora mi permetto di fare una domanda alla Camera la quale risponderà con il voto: si vuole che la legge sulla piccola proprietà contadina, che è poggiata sulla libera contrattazione, abbia effettiva applicazione, o si vuole completamente bloccarla? Gli emendamenti che sono stati presentati sortirebbero appunto questo effetto: bloccare la libera contrattazione, poiché porrebbero la incertezza del diritto su queste contrattazioni che si sono già verificate; interverrebbero nell'incontro tra le parti, ma in un periodo posteriore alla stipulazione del contratto, e questo mi sembra che porti un tale ostacolo al verificarsi di questo incontro tra le parti per cui tutto il lavoro che abbiamo fatto da ieri fino ad oggi per mandare avanti questa legge e facilitare l'espandersi della proprietà contadina sarebbe gravemente compromesso.

MICELI. Ma il diritto di prelazione v'è anche nel codice.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non confondiamo. Ogni cosa al suo posto. Quello che v'è nel codice evidentemente è valido e si applica anche in questo caso. Ma là v'è la lesione. Qui non si tratta di una lesione, si tratta di intervenire secondo un giudizio il quale può essere il più corretto possibile: stabilire se questo prezzo era equo o no. Ma questo caso è diverso dalla lesione pre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

vista dal codice, la cui norma troverà ad ogni modo la sua applicazione. (*Approvazioni al centro*).

FRANZO. *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZO, *Relatore*. Concordo con quanto espresso dall'onorevole ministro sugli emendamenti Grifone e Minasi relativi all'equo prezzo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

CREMASCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI. Desidero dichiarare a nome di tutti i braccianti e mezzadri della provincia di Modena, che voto a favore degli emendamenti Corbi e Gomez poiché se ciò non fosse evitato da codesti emendamenti coi quali si chiede il riconoscimento del diritto di prelazione a chi all'atto della vendita coltiva la terra, centinaia di lavoratori verrebbero inevitabilmente buttati sul lastrico condannati alla disoccupazione dopo decine di anni che coltivano quel terreno che con la legge stessa verrebbe acquistato.

Ad esempio, nell'azienda del conte di Carobbio a Massa Finalese ove vi sono 60 ettari di terreno condotti in parte a mezzadria da due mezzadri ed in parte da una collettiva di compartecipanti che da 40 anni lavorano su quel terreno: ora si attende che sia varata la legge Sturzo per poter cacciare da quella terra mezzadri e braccianti perché una cooperativa « liberina » improvvisata con lavoratori che mai lavorarono quel terreno ha ottenuto la concessione per l'acquisto dei 60 ettari di terreno che il conte di Carobbio aveva ceduto alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Se veramente, colleghi democristiani, siete animati da un senso di equità, se veramente volete evitare che nelle campagne si pratichino delle discriminazioni, è pacifico che non potete ammettere che si compia un atto così antisociale che ineluttabilmente provocherà gravissimi contrasti fra i lavoratori per l'opera svolta dalla cosiddetta cooperativa « liberina » dei braccianti agricoli di Massa Finalese.

Sappiamo infatti che la cooperativa « liberina », la quale dovrebbe scacciare 92 unità lavorative di compartecipanti dell'azienda Olmo e Gallesi sita in Massa Finalese, non ha titoli per fare ciò, perché essa è composta di 15 soci di cui un edile, un carabiniere in pensione, un piccolo proprietario, un mezzadro e così via, tutte persone che risultano non avere

mai partecipato ai lavori dell'azienda in questione.

Sicché ora, con l'approvazione della proposta di legge Sturzo, se non verrà accolto il principio del diritto di prelazione per chi attualmente coltiva la terra, assisteremo alla obbrobriosa azione di vedere dei compartecipanti e dei mezzadri cacciati con infamia da quella terra che dissodarono e che per 40 anni hanno coltivato e migliorato nell'interesse della collettività nazionale.

L'onorevole ministro ha ricordato che esiste l'articolo 12 della legge 11 dicembre 1952 n. 2362 nel quale è detto che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina deve avvisare, prima di passare alla vendita, coloro che all'atto della vendita stessa coltivano la terra; però praticamente queste norme non vengono rispettate e quindi si rende necessario inserire nella legge una norma che chiarisca tutta la questione in materia.

Onorevole ministro, ho qui una dichiarazione del mezzadro Guerra Adelmo di Massa Finalese, sottoscritta dallo stesso proprietario conte di Carobbio, per l'acquisto di 24 biolche di terra che lo stesso mezzadro conduce a mezzadria e ciò in base all'articolo 12 della legge summenzionata; ma la domanda del mezzadro non è stata accolta da parte della Cassa della piccola proprietà contadina, né tanto meno si è avvisato il mezzadro a norma della legge stessa con lo specioso pretesto che nulla si sapeva al riguardo.

Non è solo, quindi, a nome di questo mezzadro e dei 92 compartecipanti più sopra menzionati che io vi parlo, poiché anch'essi non hanno ricevuto alcun avviso per la vendita del terreno da essi coltivato, ma anche a nome dei 72 compartecipanti di Finale Emilia che coltivano da 30 anni il terreno dell'azienda agricola del signor Fabbris Fortunato (dell'estensione di 80 ettari sita nel comune di Finale Emilia) poiché anch'essi con la legge Sturzo saranno cacciati dalla cooperativa « liberina » in quanto questa, benché improvvisata in luogo, composta di 25 soci (elementi che non hanno mai coltivato quel terreno), ha ottenuto dalla Cassa per la proprietà contadina, con contratto del novembre 1954, di acquistare, in attesa di effettuare il pagamento, in base alla legge Sturzo che ora abbiamo di fronte al nostro Parlamento.

Orbene, o noi dobbiamo assistere con la vostra legge alla sottrazione di uno due ettari di terreno a dei lavoratori che da anni lo coltivavano individualmente od in forma associativa con contratti di lavoro capestro, semplicemente perché voi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

onorevoli democristiani non volete concedere ad essi il riconoscimento come compartecipanti del diritto alla prelazione.

Signori del Governo, voi usate fondi che provengono da tutto il popolo italiano e quindi non potete arrogarvi il potere di negare un contributo ad un cittadino solo perché esso è iscritto alla camera del lavoro od appartiene al partito socialista od al partito comunista per assegnarlo poi ad un cittadino che dichiara di rinunciare alla tessera della camera del lavoro od a un partito di sinistra cui appartiene per iscriversi poi alla «Cisl» od alla democrazia cristiana.

Signori del Governo, non dimenticate che le nostre cooperative sono aperte a tutti, in esse vi partecipano comunisti, socialisti, socialdemocratici e anche democristiani e pertanto vi chiediamo che poniate fine al trattamento di discriminazione che avete instaurato per favorire le vostre cooperative chiuse.

Onorevoli colleghi, non potete respingere l'emendamento dell'onorevole Corbi come pure tutti gli altri emendamenti intesi a chiedere che nell'assegnazione della terra e nella concessione del mutuo si dia la precedenza (e conseguentemente il diritto di essere interpellati) a coloro i quali all'atto della vendita si trovano inseriti, con un contratto di lavoro, sul terreno che la proprietà mette a disposizione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, se veramente intendete di portare un po' di pace nelle campagne.

Ella, onorevole ministro, che ha come ora dicevo nelle mani il denaro del contribuente italiano non ha il diritto di dire al bracciante, od al contadino: «Ti do questo denaro purché tu ti iscrivi alla «Cisl», all'«Uil» oppure alla democrazia cristiana».

Il contadino, i braccianti ed i lavoratori tutti debbono essere liberi nella scelta del loro partito e della organizzazione sindacale, se, onorevole ministro, non ci si vuol macchiare di un infamante delitto quale quello del ricatto politico che tutte le persone oneste debbono deprecare.

Quindi non dobbiamo approvare leggi che autorizzano dei lavoratori a cacciare dal lavoro altri lavoratori, se vogliamo dimostrare che la democrazia è operante nel nostro paese.

Questo è l'appello che io rivolgo a voi, onorevoli colleghi della maggioranza. E a nome di quei braccianti e a nome di quei mezzadri che così gravemente verrebbero colpiti dall'applicazione della legge Sturzo dichiaro che voterò a favore degli emendamenti Corbi e Gomez perché con essi si sancisce il diritto di

prelazione senza discriminazione alcuna ed anche perché con ciò si evita l'approvazione di una legge che disonorerebbe il Parlamento e il nostro paese.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Abbiamo inteso le dichiarazioni dell'onorevole ministro e ci rendiamo conto che nella legge di riforma dei contratti agrari può trovare benissimo posto, anche se con un certo ritardo, che noi auguriamo brevissimo, il problema del diritto di prelazione nei trasferimenti di proprietà in virtù di questa legge.

Credo che il ministro e gli onorevoli colleghi siano convinti però che, se noi non esprimiamo espressamente una tale norma nella proposta di legge dei contratti agrari, in questa verrebbe ad essere escluso il diritto di prelazione nei casi di trasferimenti di proprietà in applicazione delle leggi speciali che stiamo discutendo.

Per questi motivi noi pensiamo di trasformare gli emendamenti presentati dalla nostra parte in un ordine del giorno del seguente tenore:

«La Camera, rilevata la necessità che anche nei trapassi di proprietà a coltivatore diretto in applicazione della legge per la formazione della piccola proprietà contadina si attui il diritto di prelazione, invita il Governo ad inserire e a sostenere tale principio per i predetti trapassi nel disegno di legge di generale riforma dei patti agrari».

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti e di aderire all'ordine del giorno Miceli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Miceli?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già dichiarato che questo invito che viene fatto al Governo è già stato accolto nel testo di legge sui patti agrari. Pertanto, posso accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

MICELI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Miceli, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Minasi:

«Ove il prezzo pattuito superi di oltre 60 volte il valore desumibile dall'imponibile vi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

gente nel 1938, l'acquirente può, entro un anno dall'avvenuta stipulazione, domandare la revisione del prezzo stesso.

Sulla domanda decide con sentenza il Tribunale integrato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e dall'ispettore agrario compartimentale competente per territorio ».

(Non è approvato).

L'emendamento Gomez D'Ayala resta pertanto assorbito.

Si dia lettura dell'articolo 3.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Agli effetti della presente legge sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina anche le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del compratore o dell'acquirente del diritto dell'enfiteuta, il ricovero degli animali, la conservazione e lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Marzi, Zanoni, Bolla, Truzzi, Monte, Boidi, Sodano, Marengi, Bucciarelli Ducci e Germani hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di acquisto di piccola proprietà contadina indicate nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina anche le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua ».

L'onorevole De Marzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARZI. Illustro brevemente le ragioni per le quali abbiamo proposto questa modifica di carattere tecnico all'articolo 3. Essa mira a renderci sicuri, dal punto di vista dell'applicazione pratica, delle disposizioni contenute già nella proposta di legge che andiamo ad approvare.

Con le modifiche che noi proponiamo riteniamo di ottenere due benefici: il primo è quello di poter usufruire dei contributi dello

Stato anche per quanto riguarda i riscatti delle enfiteusi, mentre nell'articolo 3 approvato dal Senato questa clausola non verrebbe compresa. Ci sembra dunque necessario fare un richiamo (e lo abbiamo formulato nell'emendamento) ai vari decreti: decreto 24 febbraio 1948, n. 114, a quello del 22 marzo 1950, n. 144 e all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604. Proprio questi richiami servono ad estendere i benefici anche agli affranchi delle enfiteusi sia in cambio fiscale che dei mutui.

La seconda modifica, che perfeziona tecnicamente la disposizione, intende portare il beneficio del concorso dello Stato sugli atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina anche per le opere di miglioramento, portando il contributo dello Stato (che era del 2,50 per cento) al 4,50 per cento. Il perfezionamento è di natura esclusivamente tecnica e riteniamo che possa essere accolto.

Devo però far presente un errore di trascrizione alla quinta riga del nostro emendamento, là dove si parla di « acquisto ». Va invece scritto « formazione »: quindi « a tutte le ipotesi di formazione di piccola proprietà contadina ».

Se permette, signor Presidente, al fine di accelerare i nostri lavori, vorrei anche svolgere il nostro emendamento agli articoli 4 e 4-bis.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento all'articolo 4 tende a sostituire il testo col seguente altro:

« I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà contadina, da effettuarsi a termini dell'articolo 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.

Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ».

DE MARZI. Anche le modifiche all'articolo 4 sono di natura tecnica legislativa. Dobbiamo essere veramente grati al proponente senatore Sturzo perché nell'articolo 4 ha inserito un concetto nuovo, un allargamento dei benefici alla formazione della proprietà contadina, in quanto per la prima volta, oltre gli aiuti per l'acquisto della terra e alla possibilità dei miglioramenti, vi è an-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

che il beneficio di ottenere contributi per le scorte vive e morte. Questo interessa particolarmente gli acquirenti più poveri e con mezzi più modesti.

Riteniamo tuttavia che, se lasciamo la formulazione dell'articolo 4 così com'è, si possano incontrare difficoltà nell'attuazione pratica. Pertanto, abbiamo modificato non la sostanza, ma soltanto la forma, affinché non vi siano dubbi interpretativi nell'applicazione da parte degli organi tecnici e degli istituti bancari.

L'importanza di questa nuova formulazione risiede anche nel decentramento della funzione di liquidazione del concorso statale all'Ispettorato provinciale agrario: cioè, è l'ispettore provinciale che provvede alla liquidazione diretta senza la lunga trafila degli organi centrali.

Abbiamo poi aggiunto un articolo 4-bis che svolgerà brevissimamente.

PRESIDENTE. L'articolo 4-bis è del seguente tenore:

« Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ».

DE MARZI. Questo articolo 4-bis è in relazione all'articolo 8, lettere b) e c), della presente legge, perché in queste lettere dell'articolo 8 della proposta Sturzo vi è la norma finanziaria, ma manca la norma sostanziale. Quindi, è necessario questo nuovo articolo affinché vi sia una norma che costituisca sostanzialmente la possibilità di concedere questi benefici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Compagnoni, Corbi, Fogliazza, Marilli e Gomez D'Ayala hanno proposto all'articolo 3 di aggiungere dopo le parole: « del diritto dell'enfiteuta » le parole: « nonché l'esercizio del diritto di affranco da parte dell'enfiteuta coltivatore diretto ».

L'onorevole Sciorilli Borrelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCIORILLI BORRELLI. Questo emendamento richiede anzitutto una breve specificazione di ordine procedurale. Se verrà accolto, non so se sia più opportuno introdurlo là dove l'abbiamo indicato oppure alla fine del-

l'articolo 3. Comunque, si tratta di un problema di coordinamento e la Presidenza vedrà.

Le ragioni sostanziali che hanno spinto me ed i colleghi a presentare l'emendamento sono due. La prima risiede nel fatto che oggi per l'affranco dei canoni enfiteutici si richiede una somma piuttosto elevata: per esempio, per ogni quintale di grano è necessario sborsare circa 100 mila lire, in quanto bisogna moltiplicare per venti la media del valore monetario dell'ultimo decennio. Ora, allo scopo di venire incontro ai contadini che vogliono sgravarsi di codesti canoni, noi chiediamo che anche ad essi siano estesi i benefici di questa legge.

Come si vede, noi non solo non siamo contrari alla formazione di una sana proprietà contadina, ma vogliamo incrementarla in tutti i modi. Tra questi modi il facilitare l'affranco dei canoni enfiteutici credo debba essere preso in attenta considerazione sia perché tali canoni sono spesso assai elevati, specialmente nel Veneto e nel Mezzogiorno, sia perché la diffusione dei contratti enfiteutici, particolarmente nelle zone del latifondo e nel periodo di trapasso fra l'èvo antico e il medio èvo, fu veramente notevole.

La seconda ragione consiste nel fatto che sovente, sotto l'apparenza di canoni enfiteutici, vengono camuffate altre prestazioni di origine feudale che avrebbero dovuto scomparire con le leggi eversive del secolo corso, ma che invece sono tuttora in vigore o perché il contadino non ha la possibilità di affrontare una causa civile spesso molto complessa o perché la magistratura non sempre interpreta rettamente le leggi su questa materia. Io potrei confortare le mie affermazioni con citazioni di autori degni di molta fede, come il Cariota Ferrara, che nel suo recente volume sull'enfiteusi afferma che « spesso i gravami feudali si dissimulano sotto l'apparenza di contratti enfiteutici » o Arturo Carlo Jemolo che mette in rilievo come dal 1922 in poi non si siano presentate rivendicazioni di prestazioni feudali senza che i tribunali non le ritenessero il frutto di una misteriosa ed inafferrabile concessione enfiteutica, che doveva continuare a produrre i suoi effetti.

Quando noi diciamo che nel meridione esistono ancora dei residui feudali ci si chiede di portare degli esempi specifici. Eccone uno, onorevoli colleghi. Ci si presenta ora l'occasione di eliminare questo residuo del passato ed io sono convinto che la Commissione ed il ministro vorranno accettare il mio emendamento.

Ho ascoltato con molta attenzione la replica dell'onorevole ministro e credo che egli abbia fatto bene a scendere al fondo delle questioni che ci possono dividere intorno a questa legge. Ma, senza dubbio, mentre diverse e, se vuole, profondamente diverse sono le nostre concezioni intorno ai problemi della riforma agraria e contrattuale, penso che, se non sul terreno ideologico e filosofico, ci si possa incontrare sul terreno storico e concreto. Perché quando noi presentiamo questo emendamento, ci ispiriamo soprattutto a quella che è stata l'evoluzione della proprietà terriera in Italia, in particolare nell'Italia meridionale, che riceverebbe grandi benefici dall'accettazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Daniele, il quale propone di sostituire le parole: « il ricovero degli animali, la conservazione e la lavorazione dei prodotti » con le seguenti: « per il ricovero degli animali e per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ».

L'onorevole Daniele ha facoltà di svolgerlo.

DANIELE. Lo ritiro, aderendo all'emendamento De Marzi.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Desidero sottolineare che l'articolo 3 proposto dall'onorevole De Marzi comprende l'emendamento Sciorilli Borrelli. Cioè il primo comma dell'articolo proposto dell'onorevole De Marzi comprende anche l'affrancazione di canoni enfiteutici a cui si riferisce l'emendamento Sciorilli Borrelli.

SCIORILLI BORRELLI. Ringrazio l'onorevole Germani e mi dichiaro favorevole ad aderire all'emendamento De Marzi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

FRANZO, *Relatore*. Sono lieto di dichiarare a nome della Commissione che accettiamo l'emendamento De Marzi, che assorbe completamente quello Sciorilli Borrelli. Difatti l'articolo 3 dice che le disposizioni si applicano a tutte le ipotesi di « formazione » (non più di « acquisto ») di piccola proprietà contadina indicate nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604. Infatti in questo articolo si parla di atti di concessione di enfiteusi, di alienazione dei diritti dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico. Mi pare che questo sia più che sufficiente per poter affermare che l'emendamento De Marzi assorbe totalmente quello Sciorilli Borrelli.

MICELI. Era meglio lasciare il termine « acquisto ».

FRANZO, *Relatore*. Il termine « formazione » è molto più largo.

Analogamente, per l'emendamento Daniele, devo dire che è interamente assorbito dall'emendamento De Marzi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'emendamento De Marzi in quanto comprensivo degli emendamenti Sciorilli Borelli e Daniele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzi sostitutivo dell'articolo 3:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione di piccola proprietà contadina indicate nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina anche le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I prestiti con il concorso statale negli interessi per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la dotazione della piccola proprietà contadina sono concessi previo parere tecnico del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La liquidazione del concorso statale negli interessi è effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Marzi, Zanoni, Bolla, Truzzi Monte, Boidi, Sodano, Marengi, Bucciarelli Ducci, e Germani hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, già illustrato.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento De Marzi?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

FRANZO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento De Marzi.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Devo fare presente alla Camera, sia a proposito dell'articolo sostitutivo, sia a proposito dell'articolo 4, che vi sono delle perplessità, direi anzi delle contrarietà da parte dei dicasteri finanziari, essendo questi emendamenti innovativi nella disciplina del credito. Questo perché si verrebbe a introdurre il principio che anche ai prestiti che riguardano le scorte, che non sono mutui di miglioramento ma prestiti considerati, di solito, di esercizio, verrebbe ad essere attribuito il contributo dello Stato.

Indubbiamente, questo sarebbe un fatto positivo, perché facilita l'inizio dell'attività della piccola proprietà contadina, soprattutto per quanto riguarda le scorte, il bestiame. Ma io devo farmi carico, evidentemente, della preoccupazione avanzata dai dicasteri finanziari e devo pertanto pronunciarmi in senso contrario, non solo all'emendamento De Marzi, ma anche all'articolo 4 della proposta di legge Sturzo.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzi, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste sulla votazione?

DE MARZI. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Marzi interamente sostitutivo dell'articolo 4, non accettato dal Governo:

« I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà contadina, da effettuarsi a termini dell'articolo 2, n. 2º), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.

Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ».

(È approvato).

Gli onorevoli De Marzi, Zanoni, Bolla, Truzzi, Monte, Boidi, Sodano, Marenghi, Bucciarelli Ducci e Germani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis, già illustrato:

« Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussistono le condizioni stabi-

lite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FRANZO, *Relatore*. La Commissione accetta anche l'articolo aggiuntivo De Marzi.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.

Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali, osservando quanto è previsto all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'Istituto di credito ».

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« In caso di vendita volontaria del fondo, anche durante i periodi di decadenza previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, il compratore ha diritto a surrogarsi al venditore per la continuazione del mutuo col concorso statale nel pagamento degli interessi, ove a lui vengano riconosciute le caratteristiche per poter usufruire dei benefici concessi per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, a norma e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi, e senza alcun obbligo di restituzione dei contributi già riscossi da parte del venditore ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DANIELE. Con decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, fu stabilito un periodo di

decadenza di 10 anni, entro il quale, nel caso si fosse verificata la vendita di terreni acquistati coi benefici previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina, sarebbero stati perduti sia le agevolazioni fiscali, sia il contributo degli interessi da parte dello Stato.

Successivamente, con la legge del 1954, il periodo di decadenza fu ridotto a 5 anni per le agevolazioni fiscali, in caso di trapasso e di proprietà.

Ora, al primo comma dell'articolo 5, si propone di ridurre da 10 a 5 anni anche il periodo di decadenza previsto dal decreto legislativo del 1948, che riguarda, appunto, il beneficio del contributo degli interessi sui mutui da parte dello Stato, ed io, ponendo in relazione questa disposizione con quella dell'articolo 7, ritengo che il periodo di 5 anni sia troppo breve, perché esso in effetti si riduce a 3 anni, dato che nell'articolo 7 si prevede appunto che per i primi due anni non ha luogo l'ammortamento del mutuo, e che gli interessi iniziali possono essere conglobati al capitale mutuato per essere poi ammortizzati insieme nel periodo successivo.

Ciò mi sembra molto pericoloso, anche ai fini della formazione della piccola proprietà contadina, poiché assai facilmente, nei primi anni, il nuovo proprietario può trovarsi di fronte a difficoltà, per cui, dopo aver pagato 2 o 3 anni di rata di mutuo, e quindi aver fatto trascorrere il periodo di decadenza, può essere indotto a vendere il fondo e cadere in mano a speculatori, ai quali poi andrebbe il beneficio del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Perciò proporrei di lasciare i 10 anni previsti come periodo di decadenza per quanto riguarda i mutui fondiari, lasciando inalterato anche il periodo di 5 anni per i benefici fiscali; e nello stesso tempo, proporrei di introdurre il concetto della surrogazione da parte del nuovo acquirente, qualora egli sia coltivatore diretto, in modo che, anche durante il periodo di decadenza, l'acquirente che si trova ad essere coltivatore diretto potrà godere dei benefici del mutuo senza svolgere ulteriori pratiche (e cioè semplifica di molto la procedura), esonerando nello stesso tempo il venditore dall'obbligo di restituire le rate del contributo sugli interessi già percepite.

Trattandosi perciò di una norma che serve ad agevolare la continuità della piccola proprietà contadina, vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di volerla accettare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FRANZO, *Relatore*. Sono dolente di dover esprimere il parere contrario della Commissione in ordine all'emendamento Daniele, soprattutto perché il periodo di decadenza, che prima era di 10 anni, è già stato ridotto, dalla proposta Sturzo, a 5 anni. E se anche, in linea di massima, posso considerare legittime certe perplessità dell'onorevole Daniele, penso che, nella traduzione pratica, questo suo emendamento, così formulato, possa creare invece difficoltà di altro genere, per cui riconfermo il parere contrario della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono anch'io di parere diverso da quello dell'onorevole Daniele, non perché non sia fondato il suo emendamento, ma perché, venendo a istituire una specie di surrogazione e quindi una continuità di rapporti fra il precedente coltivatore diretto e quello che gli si sostituisce, penso che si venga a complicare gli atti di trapasso.

E pertanto è forse più opportuno, soprattutto perché abbiamo sancito che si riduce da dieci a cinque anni il vincolo di indisponibilità, che non si abbia complicazione in questa continuità di rapporti tra il precedente coltivatore e quello che lo sostituisce.

PRESIDENTE. Onorevole Daniele, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DANIELE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, limitatamente alla parte del mutuo che superi i due terzi del valore cauzionale del fondo.

La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale.

La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa è fatta congiuntamente da questa e dall'Istituto di credito agrario che concede il mutuo.

Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle ope-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

razioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Bianco, Corbi e Gomez D'Ayala hanno proposto di sostituire questo articolo col seguente:

« La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è soppressa.

Con successive disposizioni di legge si provvederà alla destinazione del suo patrimonio ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Come l'onorevole ministro ha tentato di spiegare, i provvedimenti sulla formazione della piccola proprietà contadina che stiamo esaminando hanno diversi aspetti. Il primo è quello dello stimolo alla formazione della piccola proprietà contadina attraverso le esenzioni o le riduzioni fiscali sugli atti di trasferimento. Il secondo è quello che concerne l'aiuto a coloro che vogliono acquistare piccole proprietà fondiarie, attraverso il contributo nel pagamento degli interessi da parte dello Stato. In fondo sono questi i due aspetti fondamentali che, come il ministro ha riconosciuto ieri, hanno concorso a favorire il trapasso della gran parte dei 536 mila ettari che dall'inizio dell'applicazione della legge - 1948 - ad oggi sono stati acquistati dai contadini. Su questi 536 mila ettari la Cassa ha concorso appena con 14 mila. Se noi vogliamo localizzare la nostra attenzione proponendo un emendamento radicale sulla Cassa, ciò non è per stroncare il funzionamento della legge - che la pratica ha dimostrato essere indipendente dalla presenza della Cassa.

Perché proponiamo la soppressione? La Cassa ha operato poco. Il ministro e il relatore di maggioranza possono farci osservare che, se essa ha operato poco, noi dovremmo essere contenti; perché se avesse operato molto, gli inconvenienti da noi lamentati - aumento artificioso del prezzo della terra e discriminazione - sarebbero notevolmente aumentati. Questo ragionamento risente di tutti i sofismi relativi alla utilizzazione generica. La Cassa ha operato poco e male, ma ha concentrato la sua attività in alcune zone. Infatti, se i 14 mila ettari di acquisto della Cassa fossero stati diffusi in tutta Italia, non sarebbero stati fondati i nostri attuali argomenti di critica.

Però, se voi leggete il bilancio relativo al 1954, noterete una disparità enorme nella

dislocazione territoriale dell'attività della Cassa nelle diverse zone d'Italia. Per esempio, mentre nel Veneto solo centoventotto ettari sono stati acquistati dalla Cassa, nell'Emilia-Romagna e nella Toscana - regioni che stanno particolarmente a cuore alla Cassa - sono stati acquistati rispettivamente 3.297 e 3.367 ettari di terra.

Quindi non è il fatto che la Cassa ha operato poco che ci può dispensare da una critica alla sua azione: è il fatto che questo poco è stato localizzato, per motivi che cercherò in seguito di illustrare, in alcune zone scelte con evidente indirizzo di discriminazione politica. Io debbo credere alle cifre riportate. Prego anzi l'onorevole ministro di rafforzare la mia fiducia nelle cifre governative, fiducia abbastanza scossa dal fatto che il senatore Medici, parlando al Senato, il 24 aprile affermava che, per le leggi della piccola proprietà contadina, sono stati trasferiti 370 mila ettari mentre proprio ieri l'onorevole Colombo ci ha comunicato che gli ettari trasferiti sono invece 536 mila! Queste cifre governative hanno un serio fondamento? Dobbiamo credere al ministro in carica o a quello dimesso? È impossibile poter credere a tutti e due.

PRESIDENTE. Mi permetta di osservare che per il suo emendamento si potrebbe riscontrare preclusione, in quanto la Camera ha già approvato la proposta di legge Carelli-Eha, in cui era non solo presupposta l'esistenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ma addirittura ne venivano aumentati gli stanziamenti.

MICELI. Ma io mi accingo a criticare la Cassa in un modo documentato, per sostenere il mio emendamento. Se un abbinamento arbitrario di diversi disegni di legge nella discussione può formalmente precludere lo svolgimento degli emendamenti, credo che la colpa non sia del presentatore degli emendamenti.

PRESIDENTE. Non voglio impedirle di parlare, ma mi appello al suo buon senso affinché ella, dopo aver espresso le critiche alla Cassa, rinunci all'emendamento per non porre una questione di preclusione.

MICELI. Ma allora parlo per gli stenografi?...

PRESIDENTE. No, per la storia parlamentare.

MICELI. Chi prende la parola alla Camera evidentemente parla al fine d'ottenere un risultato parlamentare, cioè l'approvazione di un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, mi riservo di decidere in merito alla preclusione

se ella insisterà per la votazione dell'emendamento.

MICELI. Riprendendo il discorso, io dicevo che a proposito di cifre gradiremmo avere dal ministro un chiarimento. Ci sembra strano che dal 24 aprile ad oggi in meno di sei mesi, si sia verificato un trapasso di oltre 160 mila ettari di terra.

Siamo contrari alla Cassa, la quale ha fatto aumentare — dove ha operato — il prezzo della terra. Non possiamo in linea generale affermare che 14 mila ettari, in confronto ai 536 mila acquistati, abbiano potuto far aumentare il prezzo della terra; ma possiamo ben sostenere che in Emilia i 3.297 ettari acquistati dalla Cassa, su qualche decina di migliaia di ettari trasferiti in questa regione, hanno decisamente contribuito all'aumento del prezzo delle terre nella regione stessa.

E che questo sia vero, onorevole ministro, è dimostrato da una interpretazione seria della statistica, non da un uso funambolico, quale è quello che ella ha fatto qui ieri. Infatti ieri, il ministro, cercando di dimostrare che la Cassa ha fatto diminuire il prezzo della terra, si è riferito alle circostanze che mentre l'ispettorato agrario di Bologna proponeva un prezzo di 47 milioni per l'acquisto di un appezzamento di terra, la Cassa l'acquistava per 45 milioni, « contribuendo così a diminuire il prezzo della terra ». Ma, onorevole ministro, l'aumento o la diminuzione del prezzo della terra costituiscono un fenomeno, il cui andamento, come tutti i fenomeni, può essere valutato esclusivamente attraverso il fluire del tempo. In un diagramma statistico di tale andamento i costi unitari della terra (ordinate) possono essere comparati soltanto se si riportano in corrispondenza dei mesi e degli anni successivi (ascisse). Quindi, per sapere se un fenomeno ha contribuito ad aumentare o diminuire l'andamento di un altro fenomeno, bisogna considerare il fattore tempo. Ora tale comparazione mostra che proprio a Bologna si è avuto un aumento nel prezzo della terra: calcolato 100 il prezzo della terra nel 1949, nel 1954 il prezzo della terra è arrivato a 234.

L'onorevole ministro potrebbe dirmi che a determinare tale aumento vi sono state cause estranee alla Cassa, come, ad esempio, l'aumento del reddito. Rispondo subito. Nella provincia di Bologna, fatto 100 il reddito dei terreni nel 1949, tale reddito nel 1954 è salito a 180. Evidentemente, i 54 punti di differenza si devono attribuire ad una ragione totalmente estranea all'aumento del reddito nella terra nella provincia di Bologna: alla Cassa.

Il provocato aumento del costo della terra è uno dei primi motivi che ci fa essere contrari alla Cassa e ce ne fa proporre la soppressione.

La Cassa ha operato con criteri di assoluta discriminazione. Non ripeterò gli esempi documentati di discriminazione portati qui dall'onorevole Marabini. Tali esempi finora non sono stati smentiti: sia l'onorevole Bersani che l'onorevole ministro hanno parlato di altre questioni, di altri casi, ma non di quelli ai quali si riferiva l'onorevole Marabini. Non parlerò quindi della discriminazione nominativa — che per me è acquisita agli atti — ma della discriminazione regionale.

La Cassa — non lo dimentichiamo, onorevoli colleghi — è stata istituita, nel marzo 1948, con l'esclusiva competenza ad operare nelle regioni meridionali. Le è stata attribuita potestà giurisdizionale nel Mezzogiorno e nella Sardegna. Una legge successiva ha esteso le funzioni della Cassa anche all'Italia centrale e settentrionale. L'estensione voleva solo significare che la Cassa, continuando ad operare prevalentemente nel Mezzogiorno, poteva anche operare nelle altre regioni d'Italia. I fatti dimostrano invece che la Cassa è venuta meno alla sua funzione istitutiva. Ecco infatti i dati degli acquisti a tutto il 1953: Italia meridionale ed insulare, 1.495 ettari; Italia centrale e settentrionale, 11.600 ettari.

E se spingiamo lo sguardo più a fondo noteremo che, nella stessa Italia settentrionale, la Cassa ha concentrato la sua attività in quelle province in cui vi era evidente utilità e possibilità di discriminazione, politica e sindacale: nel Veneto ha operato per 128 ettari in Emilia per 3.297 ! Forse che nel Veneto non vi è aspirazione alla terra da parte dei contadini, o non vi sono terreni in vendita, oppure non vi è possibilità di intervenire nell'acquisto della terra ?

Niente di tutto questo. È stato necessario, per determinati obiettivi politici, intervenire in forme massicce in Emilia, anche se questo doveva costringere a trascurare tutto il resto d'Italia.

Terzo motivo della nostra opposizione è quello che la Cassa ha danneggiato le cooperative. Ciò può sembrare strano, quando il ministro afferma che la Cassa ha operato quasi esclusivamente a favore delle cooperative: sono state 29 le cooperative che hanno ottenuto terreni dalla Cassa. Ma non si meravigli della mia affermazione chi abbia in mente quanto affermava un autorevole presidente della Cassa: « Io sono fra quelli che, auspice il famoso saggio di Pantaleoni, non

credono nelle cooperative di produzione... ». Chi era questo presidente della Cassa che non esitava ad enunciare tale affermazione? Lo conosce bene il ministro Colombo: era il ministro Medici, il quale scrisse tale suo «atto di fede» sul *Giornale dell'agricoltura*. Come possiamo sperare che questa Cassa operi seriamente a favore della cooperazione, quando un autorevole rappresentante della maggioranza governativa, un presidente della Cassa, si dichiara completamente d'accordo col Pantaleoni nella sua valutazione demolitrice della cooperazione di produzione?

Ma di quali cooperative, onorevole ministro, si può parlare, quando si tratta di gestire della terra, se non di cooperative di produzione? Si può parlare di cooperativa di servizi, quando si tratta di comprensori di riforma agraria, perché si tratta in quel caso di assistere tanti piccoli nuovi proprietari attraverso l'istituzione di associazioni economiche per l'acquisto, la vendita, la gestione macchine, la trasformazione; ma quando si acquistano delle terre, specialmente se fanno parte di una unità aziendale, e si assegnano queste terre a cooperative di coltivatori, non c'è che la cooperativa di produzione che possa utilizzare la terra.

Era prevedibile che la congenita avversione verso la cooperazione di produzione dovesse portare la Cassa a diventare strumento di dissoluzione delle tradizionali e benemerite cooperative di lavoro, e strumento di creazione e di diffusione (se non di sviluppo) di cooperative spurie, chiuse, dirette da speculatori e da proprietari, cooperative che infangano il buon nome di quella cooperazione sinonimo di democrazia e di progresso nella patria di Baldini, di Belevi, di Masserenti.

La Cassa ha gravato anche finanziariamente sulla terra. Onorevole ministro, io mi baso sui dati scritti nei bilanci ufficiali. Nel 1954 la Cassa ha registrato un utile di 19 milioni 853 mila lire, sulla vendita di 1.880 ettari di terra, cioè ha fatto gravare la sua presenza per 11 mila lire ad ettaro di terra venduta. All'onorevole ministro questa incidenza è sembrata poca, ma non credo che di tale avviso siano i contadini acquirenti. L'onorevole ministro tenta di giustificare questa incidenza dicendo che la Cassa deve sopperire a varie spese: tra le quali quelle di lottizzazione. Ma dove sono queste spese di lottizzazione se, come ha detto il ministro, la Cassa ha operato prevalentemente attraverso 29 cooperative? Ma non indaghiamo solo sulla entità delle spese, mettiamola in relazione con le risultanze del bilancio. Noi potremmo anche

affermare che il provento di 19 milioni 853 mila lire è esiguo, se il bilancio fosse in pareggio. Noi abbiamo invece per il 1954 un bilancio che ufficialmente chiude con un attivo: «Utile netto di esercizio della Cassa: 143 milioni». Questa cifra forse non farà impressione al ministro, perché i ministri sono abituati a trattare i bilanci di miliardi; ma certo farà impressione a chi consideri che si tratta di un ente che dovrebbe operare nell'interesse dei contadini più poveri, di quei contadini cioè per i quali la corrente unità di misura monetaria non è né il miliardo né il milione ma il biglietto da 100 lire. E questi utili sicuramente gravano sui contadini acquirenti.

Non mi dica, onorevole ministro, che sono pochi i 19 milioni di proventi o i 143 milioni di utili, quando nella relazione della Cassa si leggono le seguenti parole: «Per il pagamento di detto quote» (quelle che i contadini debbono restituire alla Cassa come rate trentennali) «le procedure vigenti per la riscossione delle entità patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici non assicurano il flusso costante delle annualità dovute dai contadini ed occorre insistere sulla necessità che nei confronti di contadini inadempienti la Cassa possa procedere secondo le procedure esattoriali». Cioè, per poter esigere le quote che i contadini non possono pagare la Cassa richiede procedimenti d'eccezione; cosa che non fanno nemmeno gli enti di riforma. Né mi si dica che sono pochi questi 143 milioni di utili, quando nella stessa relazione al bilancio si legge che i debiti insoluti per rate di ammortamento dei prezzi dei terreni ammontano per l'anno decorso a 136 milioni e 200 mila lire. Vi sono quindi dei contadini che non hanno potuto pagare le rate scadute per 136 milioni, mentre la Cassa si permette di avere un bilancio con 143 milioni di utili. Aggiunge la Cassa che queste rate non si sono potute riscattare e che sono in corso le pratiche per il recupero. Parlare di «pratiche per il recupero» significa, adoperare un linguaggio eufemistico per profani. Ma i competenti in materia fiscale sanno benissimo che cosa si nasconde dietro questa innocente locuzione. Pratiche per il recupero significano citazioni, uscieri, pignoramenti, sequestri, vendite all'asta sulla pelle dei «felici nuovi proprietari» sulle cui sventure si edifica il bilancio della Cassa, con il lusinghiero profitto di 143 milioni!

Questo è il motivo per cui noi sosteniamo che non solo la Cassa con la sua attività ha fatto aumentare il prezzo delle terre, che non solo essa ha agito in modo discriminato per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

regioni e per categorie, che non solo ha danneggiato la sana cooperazione, ma affermiamo anche che la presenza della Cassa grava sui contadini in un modo per essi insopportabile.

Io comprendo, onorevoli colleghi, che alcuni deputati, i quali vorrebbero approvare il nostro emendamento senza preoccuparsi della posizione assunta dal Governo — e ce n'è qualcuno tra voi — possono essere tormentati da un dubbio. Se manca la Cassa per la piccola proprietà contadina — essi pensano — mancherà lo strumento per applicare queste disposizioni di legge, si arresterà ogni stimolo per la formazione della piccola proprietà.

Io mi sono sforzato di dimostrare che questo strumento è stato addirittura clandestino nei sei anni trascorsi, dal momento che ha operato solo su 14 mila ettari di fronte a 536 mila ettari. Mi sono sforzato anche, insieme col ministro, di illustrare che i provvedimenti relativi alla Cassa rappresentano solo una frazione del complesso di provvedimenti riguardanti l'aiuto creditizio, le esenzioni fiscali, eccetera, che voi proponete per favorire la formazione della piccola proprietà contadina.

Io affermo che sopprimendo la Cassa noi contribuiremo a facilitare la formazione sana e durevole della piccola proprietà contadina. Se vi sono dei motivi per mantenere la Cassa, si tratta di motivi inconfessabili. Si vuole fare in modo che, oltre ad essere un « carrozzone » che si permette di avere utili nella denunziata misura, mentre le condizioni dei contadini che ben conosciamo li portano alla insolvenza, questa Cassa sia anche una formazione organizzativamente mostruosa. Lo stesso onorevole Gorini, insieme con altri colleghi, si domanda come sia concepibile che presidente della Cassa sia il ministro dell'agricoltura e che i dieci amministratori di essa siano funzionari dei ministeri dell'agricoltura, delle finanze e del tesoro!

Ma io aggiungo qualche altra cosa. Come si può ammettere che il ministro dell'agricoltura, presidente della Cassa, mobiliti gli ispettori provinciali dell'agricoltura; che irreggimenti al servizio della Cassa questi onesti funzionari, assunti e pagati a tutt'altro fine, perché facciano da « esperti mediatori di terra », reperendo terre vendibili, contrattando prezzi, competendo con la speculazione e servendo in definitiva gli interessi economici della grande proprietà e gli interessi politici del maggiore partito di Governo?

Queste costatazioni devono indurre la Camera a deliberare la soppressione della Cassa della piccola proprietà contadina, la quale, se può arrogarsi il titolo di duplicato

degli enti — al di fuori dei comprensori di riforma, duplicato peggiorato per quanto riguarda le discriminazioni e il diretto asservimento politico al Governo — non può certo costituire uno strumento capace di avvantaggiare le masse contadine nella formazione della piccola proprietà.

La soppressione della Cassa, ormai sentita come esigenza insopprimibile dalle masse contadine, dovrà trovare accoglimento nell'istituto che le rappresenta: Il Parlamento italiano. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ho meditato sul problema e sono sempre più convinto che il suo emendamento è inammissibile, anche a norma dell'articolo 90, perché si tratta di argomento affatto estraneo all'oggetto della discussione. Lo dichiaro quindi precluso.

Il suo intervento sarà pertanto considerato una dichiarazione di voto sull'articolo 6.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« L'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge avrà inizio col 1° gennaio o col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del prestito. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante il detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in un mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortizzarsi in egual periodo ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Daniele ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'inizio dell'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni può, su richiesta del mutuatario, essere rimandato al primo giorno del semestre immediatamente successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo.

In tal caso gli interessi dovuti dal mutuatario per i primi due anni, diminuiti dei contributi versati dallo Stato per lo stesso pe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

riodo e regolati a un tasso eguale a quello del mutuo, saranno portati in aggiunta del capitale mutuato da ammortizzare ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DANIELE. Anche questo ultimo mio emendamento riveste un carattere esclusivamente tecnico e tende a concretizzare in una procedura più pratica e aderente alla realtà il concetto informatore dell'articolo 7, nel quale è detto che i mutui debbono essere obbligatoriamente ammortizzati dopo i primi due anni, mentre per il pagamento degli interessi in questo primo periodo è prevista una procedura piuttosto complicata, per cui il mutuatario deve chiedere che sia aperto un conto corrente il quale sarà regolato con lo stesso tasso del mutuo, e poi, alla fine dei due anni, se egli non si trova nella condizione di pagare gli interessi già scaduti, chiedere ancora che sia aperto un mutuo supplementare alle medesime condizioni.

Ora, a me pare che lo stabilire l'obbligatorietà in tutti i casi dopo i due anni dall'inizio dell'ammortamento del mutuo sia eccessivo, giacché ci possono essere dei piccoli proprietari che abbiano ancora del denaro disponibile dopo il pagamento del terreno e che non vogliano caricarsi per tutto il tempo in cui il mutuo durerà di una rata di ammortamento supplementare.

D'altra parte pare inutile impiantare il conto corrente speciale previsto dall'articolo giacché, una volta stabilito che il rinvio di due anni dell'inizio dell'ammortamento questo possa divenire facoltativo, ne deriva che sin dall'inizio il richiedente potrà decidere se scegliere la forma con l'ammortamento immediato o quello con l'ammortamento ritardato. Gli istituti di credito avranno inoltre la possibilità di preparare in anticipo gli schemi per tutti e due i casi e il mutuatario potrà facilmente scegliere la forma di ratizzazione che riterrà più conveniente.

A questi principi si ispira l'emendamento che ho presentato e che mi auguro la Camera vorrà accogliere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Daniele?

FRANZO, *Relatore*. La Commissione è contraria per il semplice motivo che ritiene sia più favorevole al contadino acquirente della terra la formulazione attuale dell'articolo 7 della proposta Sturzo.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Daniele, insiste per la votazione?

DANIELE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa della Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l'articolo 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'articolo 3 della presente legge ed all'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni;

b) lire 1 miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di un sussidio in misura non superiore al 10 per cento nella spesa di acquisto dei terreni e della casa di abitazione alle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604;

c) lire 1 miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, per la concessione del concorso dello Stato nella misura del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'articolo 4 della presente legge;

d) lire 10 miliardi, in ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3 della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Grifone, Amendola Pietro e Gomez D'Ayala hanno presentato un emendamento soppressivo della lettera b) di questo articolo.

Essi hanno altresì presentato un emendamento sostitutivo alla lettera c) delle parole:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

« un miliardo » con le parole: « due miliardi », e delle parole: « duecento milioni » con le parole: « quattrocento milioni ».

L'onorevole Corbi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CORBI. La lettera b) dell'articolo 8 prevede un sussidio del 10 per cento nella spesa di acquisto dei terreni.

Noi abbiamo proposto la soppressione di questa parte dell'articolo 8, perché è stato già ampiamente dimostrato dai colleghi della mia parte come questo sussidio in effetti non vada a beneficio degli acquirenti, ma invece si risolva in un aumento dei terreni che vengono posti in vendita, con la conseguenza, quindi, di una maggiore gravosità proprio per quei contadini i quali vogliono accedere alla terra in qualità di piccoli proprietari.

Abbiamo, perciò, proposto che le somme stanziare a questo titolo vengano invece utilizzate secondo quanto è previsto dall'articolo 4, il quale prevede prestiti con il concorso statale negli interessi per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la dotazione della piccola proprietà contadina.

Mi pare che così noi effettivamente verremmo a concedere agli acquirenti contadini un aiuto efficiente per la costituzione di una piccola proprietà autonoma, durevole, e tale da garantire alla famiglia contadina maggiore lavoro e maggiore capacità produttiva.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Marzi, Zanoni, Bolla, Truzzi, Monte, Boidi, Sodano, Marengi, Bucciarelli Ducci e Germani hanno presentato i seguenti due emendamenti, il primo tendente a sostituire alla lettera b) le parole da: « a norma », fino alla fine, con le parole: « dei sussidi di cui all'articolo 4-bis della presente legge »; il secondo tendente a sopprimere alla lettera c) le parole: « nella misura del 2,50 per cento ».

L'onorevole De Marzi ha facoltà di svolgerli.

DE MARZI. Li mantengo rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

FRANZO, *Relatore*. La Camera ha già votato diversamente, in quanto, approvando l'articolo 4-bis dell'onorevole De Marzi ed altri, si sono create le premesse per l'aggiornamento all'articolo 8. Difatti, se rileggiamo l'articolo 4-bis proposto dall'onorevole De Marzi, vediamo che è detto: « Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussi-

stono le condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ».

Evidentemente, avendo approvato questo articolo, abbiamo creato una preclusione agli ulteriori emendamenti Corbi e Grifone e degli altri colleghi dell'opposizione.

Accetto invece gli emendamenti De Marzi.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario, evidentemente, ai due emendamenti dell'onorevole Corbi per le ragioni espresse dal relatore.

Prego però la Camera di prestare attenzione, perché debbo proporre alcuni emendamenti di carattere finanziario.

L'onere per questo esercizio finanziario 1955-56 sarebbe, qualora restassero gli articoli secondo la proposta Sturzo, di 2 miliardi e 900 milioni.

Il Ministero del tesoro fa presente che la copertura per questo esercizio finanziario è disponibile soltanto per un miliardo e 700 milioni. È necessario, quindi, apportare due emendamenti, i quali trasferiscano ad anni successivi il miliardo e 200 milioni per i quali non vi è copertura in questo esercizio finanziario.

Il primo di questi emendamenti cade appunto all'articolo 8.

All'articolo 8 il Governo propone di stabilire, alla lettera c), ove è detto « lire 1 miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 » la decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-57.

PRESIDENTE. Sta bene.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei spiegare che questa modifica è resa necessaria dal fatto che la Camera ha votato contro l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, insiste?

CORBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti Corbi, soppressivo della lettera b).

(Non è approvato).

Pertanto, cade anche l'altro emendamento Corbi, che era col primo collegato.

Onorevole De Marzi, insiste?

DE MARZI. Sì, signor Presidente. È necessario che quei due emendamenti siano inseriti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti De Marzi, tendente a sostituire alla lettera b), le parole da: « a norma », fino alla fine, con le parole: « dei sussidi di cui all'articolo 4-bis della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento De Marzi, tendente a sopprimere alla lettera c), le parole: « nella misura del 2,50 per cento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica proposta dal Governo e gli emendamenti già approvati:

« In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l'articolo 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'articolo 3 della presente legge ed all'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni;

b) lire 1 miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 5 della presente legge;

c) lire 1 miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'articolo 4 della presente legge;

d) lire 10 miliardi, in ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3 della presente legge ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CECCHERINI, *Segretario*. legge:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:

a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni,

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 in ragione di un miliardo all'anno, per la concessione di anticipazioni agli istituti esercenti credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 della presente legge.

La concessione dei fondi agli istituti interessati è fatta mediante convenzione, dal ministro del tesoro, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, è facoltata, in casi particolari e con l'autorizzazione del ministro del tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli istituti di credito sopra indicati ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Marabini, Miceli e Bianco hanno presentato due emendamenti: il primo soppressivo della lettera a); il secondo inteso a sostituire, alla lettera b), le parole: « cinque miliardi », con le parole: « quindici miliardi », e le parole: « un miliardo all'anno », con le parole: « tre miliardi all'anno ».

L'onorevole Marabini ha facoltà di svolgerli.

MARABINI. Questi emendamenti dimostrano, contrariamente a quanto si afferma, che noi siamo veramente favorevoli alla formazione della piccola proprietà contadina e a renderla davvero efficiente. Però, gli stanziamenti che si propongono stanno a dimostrare che contro la piccola proprietà contadina si pongono proprio il Governo e il proponente della proposta di legge.

Noi chiediamo che sia aumentata non la somma da mettere a disposizione della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

Cassa, ma quella destinata ai miglioramenti fondiari.

Abbiamo infatti visto che attraverso l'ingranaggio della Cassa nessun contadino ha potuto ottenere un centesimo dalla Cassa stessa per costituire la sua piccola proprietà. In Emilia, secondo quanto afferma il professor Polloni (e lo stesso si è verificato anche in Romagna), la Cassa non ha fatto alcuna operazione di finanziamento per la formazione della piccola proprietà contadina da parte dei singoli. Abbiamo anche visto che i fondi messi a disposizione dei contadini dagli istituti per il miglioramento fondiario sono stati molto esigui, e 574 contadini si sono visti rifiutare i mutui di miglioramento che avevano richiesto. La spiegazione di tale rifiuto ce la dà lo stesso ispettore del compartimento agrario dell'Emilia: « La sezione di credito agrario fin dal 31 dicembre 1954 non ha potuto accettare nuove domande di mutuo per la formazione della piccola proprietà contadina a causa della forte carenza di mezzi, e, di conseguenza, moltissimi acquirenti si sono astenuti dal far domanda per non incorrere in spese inutili ». Cosicché i contadini sono stati lasciati alla mercé del mercato !

Per queste ragioni chiediamo che i fondi siano destinati in maggiore misura agli istituti per il miglioramento fondiario anziché alla Cassa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

FRANZO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marabini, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MARABINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Marabini, soppressivo della lettera a).

(Non è approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Marabini, sostitutivo, alla lettera b, delle parole: « cinque miliardi », con le parole: « quindici miliardi », e delle parole: « un miliardo all'anno », con le parole: « tre miliardi all'anno ».

(Non è approvato).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. In relazione con quanto ho dichiarato precedentemente circa l'esigenza di copertura dello stanziamento per quest'anno, la lettera b) dell'articolo 9 deve essere modificata come segue: « b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di 2 miliardi nell'esercizio 1956-57 e di 1 miliardo all'anno negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60 ».

FRANZO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica proposta dal Governo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:

a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di due miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57 e di un miliardo all'anno negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della presente legge.

La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta mediante convenzione, dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, è facoltata, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Marabini ha proposto di sostituire alle parole « lettera a) », le parole « lettera b) ».

MARABINI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« All'onere di lire 2 miliardi e 900 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il fondo speciale di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per ragioni di coordinamento con gli emendamenti già approvati agli articoli 8 e 9, bisogna sostituire alla cifra di 2 miliardi e 900 milioni quella di 1 miliardo e 700 milioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con questa modifica:

All'onere di lire 1 miliardo e 700 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il fondo speciale di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Desidero spiegare brevemente i motivi del voto contrario del gruppo comunista, e particolarmente dei parlamentari romani, a questi prov-

vedimenti e in modo speciale alla proposta di legge dei senatori Carelli ed Elia. Con questa proposta si sopprime la Cassa per la colonizzazione dell'agro romano, soppressione che viene attuata alla chetichella, senza sottoporci preventivamente un rendiconto della gestione della Cassa, senza quindi che si sappia se esistono motivi che consigliano la soppressione della Cassa stessa. Nello stesso tempo si trasferiscono alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina i fondi che originariamente erano per legge destinati alle opere di bonifica e di colonizzazione dell'agro romano. Ieri l'onorevole ministro ha accolto taluni ordini del giorno, il che potrebbe far pensare che le somme saranno destinate per gli stessi territori, ma in realtà le cose non stanno così. Lo stesso ministro, infatti, ha fatto altre gravi dichiarazioni, ed è proprio su di esse che io mi fondo per spiegare il nostro voto contrario non solo a questo ma a tutto il complesso dei provvedimenti.

Alle nostre insistenze di precisare se e in qual misura la Cassa potesse operare nelle zone dell'agro romano, l'onorevole ministro ha risposto che, per fare delle operazioni di compravendita, bisogna essere in due. Pertanto, qualora non vi fosse la possibilità di acquistare dei terreni, la Cassa non potrebbe operare.

Mi sembra che con questa dichiarazione, onorevole ministro, abbia dato il colpo più forte a questo insieme di provvedimenti e soprattutto alla proposta di legge che stiamo per votare. Ella intende fare di queste leggi uno strumento per la formazione della piccola proprietà contadina; ma sarà sufficiente che gli agrari, contrari alla formazione di questa piccola proprietà, si rifiutino di vendere i loro terreni o alzino i prezzi (e lo faranno proprio dove vi sono i contadini senza terra o quelli più affamati di terra, dove quindi è più necessario che la Cassa operi) perché la Cassa diventi completamente inoperante.

Noi sappiamo fin d'ora che la Cassa non potrà operare nell'agro romano. Il fatto stesso che il ministro abbia accettato un ordine del giorno che dà la preferenza all'agro romano per le operazioni di utilizzo dei fondi che vengono messi a disposizione con la proposta di legge Carelli, provocherà immediatamente il rialzo dei prezzi della terra e il rifiuto da parte dei proprietari a vendere terreni, ciò che renderà la legge inoperante.

Quindi, proprio perché la proposta di legge si risolve — anche per ammissione dell'onorevole ministro — in una truffa ai danni dei contadini e delle popolazioni dell'agro romano,

noi diamo il nostro voto contrario. (*Applausi a sinistra*).

MACRELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Premesso che i tre provvedimenti di legge interessano largamente la zona agricola della Romagna, noi dichiariamo di dare il nostro voto favorevole perché pensiamo che ogni iniziativa tendente ad allargare l'attività nel campo della piccola proprietà contadina meriti il nostro appoggio.

La Camera consenta che a questo proposito faccia alcune precisazioni a nome della mia parte politica, la quale, come i colleghi sanno, si è sempre battuta e si batte per trasferire la proprietà della terra nelle mani di chi veramente la lavora.

Le precisazioni sono due. La prima è che noi repubblicani consideriamo tutte queste proposte di legge in discussione non come un sostitutivo della riforma agraria generale, per la quale anzi preannunzio fin da questo momento la prossima presentazione di una proposta di legge elaborata dall'Unione italiana del lavoro e che la mia parte approva in pieno. Noi consideriamo questi provvedimenti solo come una premessa. Non possiamo infatti considerare le leggi di riforma fin qui approvate sufficienti a soddisfare il precetto costituzionale, che vuole una più equa distribuzione della proprietà della terra, onde assicurarne la funzione sociale. Vi sono ancora troppe grosse proprietà nel nostro paese che non assolvono a tale funzione, ma di questo parleremo più a lungo a suo tempo.

La seconda precisazione è questa. Noi del gruppo repubblicano siamo convinti che la Cassa non rappresenta uno strumento di azione idoneo per tutte le zone. Quando ci troviamo di fronte a terreni sterili, abbiamo l'impressione che diventi quasi impossibile il riscatto della proprietà della terra attraverso le forme previste dalla legislazione in atto. Le produzioni che si possono ricavare da essa non consentono ai coltivatori di poter soddisfare contemporaneamente le esigenze della famiglia, dell'azienda e il pagamento della rata annua di riscatto.

È da tener presente inoltre che le terre più povere sono, generalmente, quelle più bisognose di bonifiche e miglioramenti, bonifiche e miglioramenti che, come è noto, costano molto.

Ne consegue allora che o il piccolo proprietario rinuncia alla esecuzione delle stesse, con quale danno per sé e l'economia nazionale

è facile comprendere; oppure le esegue contraendo altri mutui e quindi aggravando ancora maggiormente la sua posizione economico-finanziaria.

Noi avevamo l'intenzione di presentare un emendamento, il cui concetto, d'altro canto, è stato in parte accolto. Noi avremmo voluto affidare tutta questa attività, relativa alla piccola proprietà contadina, all'Opera nazionale combattenti. Ieri, in un articolo, si è introdotto anche questo istituto che veramente merita tutto il nostro plauso e la nostra ammirazione.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 1135, non avrei che da ripetere quanto ho detto per la precedente proposta di legge. Devo aggiungere soltanto questo. Ho preso atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro ieri a proposito dei lavoratori che si trovano attualmente nelle zone che dovranno essere poi assegnate alla piccola proprietà contadina. Il ministro ha detto che è già accolto dal Governo il principio di tener conto di coloro che coltivano attualmente i terreni.

Io non starò a ricordare alla Camera il lavoro svolto e il sacrificio sopportato da molte cooperative e da molti operai anche non riuniti in cooperative. Pensiamo che costoro devono avere diritto di precedenza, di prelazione. Non basta l'affermazione contenuta nelle dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole ministro; noi vogliamo qualcosa di più. E pensiamo che il Governo, attraverso l'opera del giovane e valoroso ministro, verrà incontro a queste che sono delle esigenze di natura sociale e morale.

FORA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORA. Dichiaro che il gruppo socialista non può dare voto favorevole alla proposta di legge del senatore Sturzo.

Ciò per i motivi che sono stati esposti dai colleghi di questa parte della Camera, i quali hanno espresso il nostro giudizio sfavorevole alla funzione e all'indirizzo della Cassa per la piccola proprietà contadina, nel suo complesso ed anche in prospettiva della riforma agraria generale, per cui il Governo ha promesso di presentare un apposito disegno di legge.

Dichiaro che il nostro gruppo, in linea di principio, non si oppone alla formazione della piccola proprietà contadina là dove la conduzione diretta familiare è suggerita dalle condizioni naturali dei terreni agricoli da reperire per essere messi a coltura. E sostiene

che questa piccola proprietà deve essere adeguatamente aiutata dallo Stato e fornita degli strumenti necessari per poter assumere una funzione positiva e stabile nel processo di sviluppo della produzione agricola nazionale.

In linea si fatto, noi ci siamo proposti di contribuire a migliorare questa legge e a tal fine abbiamo presentato due proposte integrative, alla cui sorte abbiamo condizionato il nostro voto.

Una di queste proposte era sostanzialmente diretta ad assicurare un giusto prezzo ai terreni che diverranno oggetto della compravendita; ma essendo stata questa proposta respinta dalla maggioranza e dal Governo, la legge, a nostro giudizio, resta priva di norme sufficienti ad eliminare quei fattori che contribuiscono a provocare un artificioso rialzo del prezzo dei terreni e della rendita fondiaria. Questa legge, dunque, non garantisce che i terreni, acquistati dalla Cassa, andranno a prezzo equo ai contadini e neppure assicura che la somma degli oneri che questi assumeranno non renderà precaria la loro permanenza sui fondi.

L'altra proposta, riguardante l'esercizio della prelazione a favore dei coltivatori che — singoli o associati — già si trovino sui fondi, era diretta a debellare l'uso di quelle discriminazioni che sono state qui denunciate e che nessuno ha potuto smentire; discriminazioni che sono immorali e che hanno l'effetto di seminare i germi della divisione e dell'odio fra i lavoratori delle campagne.

Caduta la nostra proposta, la legge si presta al perpetuarsi delle discriminazioni, si presta a creare due categorie di contadini: quella degli eletti da sistemare nei fondi con l'aiuto dell'erario pubblico, e quella dei reprobati da cacciar via dalle terre, anche se ad essi spetta il merito di averle redente o migliorate, con anni ed anni di fatiche e con la loro esperienza.

Le assicurazioni verbali e gli ordini del giorno circa i riguardi relativi alla priorità, da usare a questi lavoratori, sono dei palliativi e perciò non hanno nessuna consistenza perché in questa materia, in assenza di precise norme di legge, le buone intenzioni saranno sempre destinate a soccombere sotto il peso di immane pressioni e di influenze di carattere economico e politico.

Il nostro gruppo, nel dichiararsi contrario alla proposta di legge Sturzo, invita il Governo a presentare al più presto il disegno di legge per la riforma agraria generale, in cui, fra le norme relative alla distribuzione fondiaria, siano incluse anche quelle riguar-

danti la formazione di una piccola proprietà contadina adeguatamente diffusa, stabile e aiutata dallo Stato. In questo modo noi intendiamo confermare il proposito di contribuire al progresso effettivo dell'agricoltura e di assecondare le aspirazioni espresse dalle masse rurali del nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

BERSANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSANI. Farò una breve dichiarazione di voto a nome del gruppo della democrazia cristiana.

Le tre proposte di legge corrispondono a tre oggetti ben determinati: la proposta Carelli-Elia, che è di interesse locale, il complesso delle provvidenze previste per coloro che, con mezzi propri o con mutui bancari, acquistano la terra, e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. I colleghi della mia parte hanno già così ampiamente illustrato le ragioni per cui noi siamo favorevoli ai primi due provvedimenti, che io ritengo superfluo ritornare su questo argomento.

Mi limiterò pertanto a fare talune dichiarazioni in relazione alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, non solo per ribadire le ragioni del nostro voto favorevole alla proposta di legge, ma anche per respingere le affermazioni e le accuse che abbiamo testè udite da parte degli oppositori di estrema sinistra.

Si è detto che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha operato poco: solo per 14.000 ettari. Ora, la realtà è questa: che voi dell'estrema sinistra avete fatto tutto il possibile per osteggiare questi provvedimenti, e in tutte le circostanze vi siete adoperati affinché solo con eccezionali difficoltà e con molti ritardi essi potessero passare. Oggi, comunque siano andate le cose, la legge pone più ampi mezzi a disposizione della Cassa per la proprietà contadina e voi, invece di essere coerenti con voi stessi e prendere atto delle nuove ingenti somme messe a disposizione da parte del Tesoro e chiedere semmai ulteriori finanziamenti, vi dichiarate contrari a tutto l'insieme delle provvidenze che la proposta di legge prevede. Avete detto che la Cassa ha operato con discriminazione territoriale. La legge ha cercato, evidentemente, di assecondare il processo di evoluzione là dove le circostanze lo rendevano più facile e più corrispondente alla maturità dei contadini. Ha operato, in misura diversa, ma senza limitazioni territoriali, al nord, al

centro e al sud. Oggi, convinti che queste iniziative hanno concorso a maturare una nuova coscienza nel mondo contadino e soprattutto una più matura capacità di operare in questo settore, abbiamo accolto nella legge il principio per cui la metà dei fondi saranno riservati al Mezzogiorno. Mi pare che con questo si sia andati incontro non solo alle esigenze istituzionalmente previste allorché per la prima volta noi votammo questa legge, ma anche alle istanze che qui tutti concordemente riconosciamo valide in tale senso. Avete, poi, accusato la Cassa di avere operato con criteri di discriminazione politica! La realtà è che voi non solo avete sempre combattuto questa forma di accesso dei contadini alla proprietà, ma avete sistematicamente proibito, almeno nei primi anni, ai contadini della vostra parte di fare domande e di prendere comunque iniziative volte a tale fine. Come potete oggi voi incolpare il Governo di non aver tenuto conto di domande che nessuno mai ha presentato? Come potete fare colpa al Governo di avere promosso una politica negativa nei confronti della vostra parte, quando voi per primi sistematicamente vi siete mostrati contrari alle finalità volute dalla legge?

E poiché si è fatto riferimento a certe zone, va detto qui che due volte solo voi presentaste alla Cassa contadina, nelle forme previste dalla legge, domande di acquisto relative a terreni del bolognese, e in uno di questi casi la domanda è stata accolta. Non quindi elemento di discriminazione politica, ma il risultato logico di una situazione che voi per tanta parte avete concorso a determinare.

Per quanto riguarda il problema della lievitazione dei prezzi, io contesto le cifre che sono state qui portate sia per quanto riguarda i prezzi dei terreni compravendita sia per quanto concerne il riferimento alle rendite. Esse non trovano riscontro nella realtà dei fatti che credo di conoscere bene almeno nelle zone in cui vivo. La verità è che se la presenza di fondi disponibili per l'acquisto delle terre può sollecitare un aumento dei prezzi, d'altra parte l'aumento dell'offerta delle terre, che si verifica così largamente in queste zone, costituisce un elemento che opera in senso contrario, per cui credo che, ribadendo quello che ha detto qui il ministro, noi possiamo dire, cifre alla mano e riferendoci soprattutto a una valutazione generale, che le cifre medie ad ettaro pagate nelle compravendite agevolate dalla Cassa non rappresentano affatto il risultato di un mercato artificialmente sollecitato a rialzi estranei

al mercato medio dei terreni quale oggi esiste in Italia.

Si è detto poi — e questa è la parte più sorprendente — che queste provvidenze hanno danneggiato la cooperazione, e a sostegno di questa incredibile affermazione si è portata una espressione dell'ex ministro Medici. Credo di conoscere abbastanza i discorsi ed il pensiero del ministro Medici, tutta la sua opera di ministro e di cooperatore. Indubbiamente quella frase — colta insolatamente da un testo più ampio — si riferiva a tutt'altra cosa che alle cooperative che qui ci interessano. La realtà è che nessun provvedimento, nella storia dell'agricoltura italiana, ha assecondato in concreto, un moderno movimento di cooperazione più di questi provvedimenti: e ciò va detto non solo per la cooperazione di lavoro, cioè per la fase primaria, ma anche per la cooperazione di trasformazione e di produzione, che appartiene al secondo ed al terzo grado di un più completo sistema cooperativo. Questo provvedimento, pertanto, soprattutto con le innovazioni previste dall'articolo 4, asseconda fortemente un siffatto processo evolutivo e superiore della cooperazione agricola, sì che noi lo salutiamo come un passo rilevante compiuto lungo la strada che porta alla costruzione di una vera, aggiornata, globale cooperazione agricola nel nostro paese.

Respingiamo inoltre l'altra obiezione, e cioè che non si può concedere fiducia ad un organismo che viene direttamente governato dal ministro dell'agricoltura. Se questo deve essere uno strumento essenziale della politica del Governo nel campo della vita dei contadini, non vedo come e perché dovremmo toglierlo alla sua primaria responsabilità. Abbiamo più volte sollecitato, e la vostra parte non meno della nostra, una più ampia strutturazione tecnica degli organismi che operano nel campo della cooperazione. Abbiamo insieme votato un ordine del giorno sul bilancio del Ministero del lavoro in cui invitavamo il Governo ad agire rapidamente in questa direzione, sottolineando, in particolare, l'esigenza di servizi per la cooperazione presso il Ministero dell'agricoltura. E oggi voi vorreste demolire quel poco che già è in essere!

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BERSANI. Accolgo il suo invito, onorevole Presidente, e giungo subito alla conclusione. Queste e molte altre sono le ragioni per le quali riteniamo del tutto infondate le obiezioni mosse e, ritenendo invece il provvedimento essenziale alla evoluzione di questo vasto moto di accesso alla terra da parte dei

contadini, nonché strumento di evoluzione e di completamento della cooperazione italiana, esprimiamo il nostro voto favorevole ai tre provvedimenti. (*Applausi al centro*).

GRIFONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Il gruppo comunista darà voto contrario a queste leggi. Voteremo contro perché siamo convinti e decisi assertori della piccola proprietà coltivatrice. Siamo altrettanto convinti che queste leggi non agevolano la formazione di una piccola proprietà solida e vitale, ma si propongono unicamente di perseguire finalità politiche e di regime, come è stato ampiamente dimostrato dagli interventi della nostra parte.

Teniamo a dichiarare, in questa circostanza, che siamo e saremo sempre convinti assertori della piccola proprietà e tutta la nostra azione di questi ultimi anni si è informata a questa finalità. Infatti la lotta da noi condotta alla testa dei contadini per la conquista della terra e del latifondo e per la realizzazione della riforma dei contratti agrari, a cosa ha mirato se non alla eliminazione permanente della grande proprietà, proprio al fine di consentire la diffusione ed il consolidamento della piccola proprietà? Le nostre proposte in materia di riforme industriali, la richiesta di nazionalizzare il *trust* dei concimi e dell'elettricità, la lotta contro i monopoli industriali e commerciali, la richiesta di ribassare i prezzi dei prodotti industriali e del credito a buon mercato, tutte queste nostre proposte a cosa mirano se non a liberare la piccola proprietà coltivatrice dal peso dei monopoli che ostacolano la sua esistenza libera ed autonoma?

Altrettanto potremmo dire per le riforme fiscali che abbiamo avuto l'onore di presentare al Parlamento, le quali mirano appunto a liberare i piccoli proprietari coltivatori dal peso eccessivo delle imposte.

Cadono dunque tutte le argomentazioni addotte dai nostri avversari e dall'onorevole ministro, e cioè che saremmo i nemici giurati della piccola proprietà. Siamo per la piccola proprietà coltivatrice, ma vogliamo che questa nasca solida, stabile, che sia assistita, aiutata e difesa. Le leggi in esame non assicurano la formazione di una piccola proprietà solida, stabile, vitale, perché partono dal concetto che la piccola proprietà possa essere conseguita attraverso l'acquisto delle terre, mentre una piccola proprietà vitale non può che nascere dalla espropriazione della grande proprietà terriera e dalla concessione

delle terre stesse ai contadini a condizioni molto favorevoli.

Inoltre, al centro di queste leggi esiste la Cassa per la formazione della piccola proprietà che funziona ed è concepita come un organismo non democratico ma burocratico; un organismo che finora ha attuato — come è stato ampiamente dimostrato e ribadito anche oggi — una politica di discriminazione e di differenziazione nei confronti dei contadini. Siamo decisi assertori della riforma fondiaria e perciò non possiamo vedere con gradimento l'attività di una Cassa la quale mira in sostanza ad elargire ai venditori di terre, che sono in molti casi grandi proprietari, dei denari forniti dalla collettività nazionale, poiché siamo convinti (e lo abbiamo dimostrato) che attraverso il meccanismo degli acquisti delle terre i sussidi, sia sotto forma di sussidi di capitale che sotto forma di sussidi attraverso il concorso del pagamento degli interessi, non possono che rivolgersi a favore dei proprietari. Infatti il collega Miceli ha ampiamente dimostrato, cifre alla mano, che il mercato dei valori fondiari, in conseguenza delle cosiddette leggi per la formazione della piccola proprietà contadina, è di molto aumentato nel corso di pochi anni.

Inoltre votiamo contro queste leggi perché sono basate su sussidi che si trasferiscono inevitabilmente a favore dei proprietari venditori. Votiamo contro anche perché l'esperienza ci dice che la Cassa si è servita di questa legislazione per operare azioni di discriminazione e di divisione fra i contadini.

Non avendo poi i colleghi della maggioranza accettato l'istituto della prelazione, evidentemente si è andati contro gli interessi di quei coltivatori che per anni si sono accaniti sulla terra per migliorarla, e che ora possono, da un momento all'altro, essere estromessi dai fondi per vedere subentrare in essi coltivatori scelti con criteri di preferenza.

Né vale l'argomento addotto dal ministro, secondo il quale la copia di domande presentate dai contadini sarebbe una dimostrazione della utilità di queste leggi, perché in tal caso potrei riferirmi ai cantieri di lavoro, dove vi è una richiesta incessante da parte dei lavoratori, i quali, pur di lavorare, si adattano a retribuzioni di fame, che vanno dalle 300 alle 500 lire al giorno. Ma non sarebbe questo un valido argomento per giustificare la bontà dell'istituto. Per la stessa ragione, il fatto che milioni di contadini abbiano fatto domanda per ottenere terra non giustifica la bontà degli istituti di cui discutiamo, perché la fame di terra in Italia è tale e tanta per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

cui i contadini, pur di avere il possesso della terra, sarebbero disposti a sottostare a condizioni anche più iugulatorie di quelle che attualmente debbono subire attraverso il meccanismo di queste leggi.

Noi siamo fermamente convinti, onorevoli colleghi, che la strada indicata da questi disegni di legge non è quella adatta per sviluppare la piccola proprietà coltivatrice. La strada maestra per la formazione della piccola proprietà contadina è quella indicata dal precetto costituzionale, il quale vuole la riforma fondiaria, cioè l'espropriazione della grande proprietà con indennizzo moderato, e la concessione delle terre espropriate ai contadini senza terra a condizioni estremamente favorevoli. (*Applausi a sinistra*).

BURATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURATO. Nell'annunciare il mio voto favorevole a questo gruppo di provvedimenti che stiamo per votare sento il dovere di portare alla Camera il fervore e l'entusiasmo delle diverse migliaia di famiglie contadine che ho l'onore di rappresentare in questa Camera e per merito delle quali sono venuto in questa Assemblea. Queste leggi consentono l'apporto gratuito di terra per la formazione della piccola proprietà contadina, terra donata dallo Stato alla Cassa per la formazione di poderi da assegnare ai contadini italiani; e consentono altresì l'utilizzazione di fondi per l'ulteriore sviluppo dell'istituto.

La proposta di legge Sturzo mira a prorogare di altri 4 anni l'istituto della piccola proprietà contadina ed a potenziarne il finanziamento e a dare alla Cassa materia sufficiente per la sua attività futura.

Auspico finanziamenti più adeguati e più proporzionati ai bisogni degli istituti che operano in questo campo e che sono destinati a produrre tanto bene nel settore agricolo. Non è un mistero per nessuno che la nostra agricoltura attraversa un momento particolarmente difficile e che rispetto alle agricolture di altri paesi noi siamo in una situazione di svantaggio per la nostra posizione demografica, geografica e storica, per la nostra povertà di mezzi. Perciò i sistemi attuali di conduzione della terra, volere o no, sono condannati dall'economia inflessibile ad essere trasformati per rendersi adeguati ai tempi e per rendersi altresì economicamente convenienti. Non è un mistero per nessuno che là dove la proprietà si identifica

con il lavoro, l'amore alla terra è più fecondo e più produttore e l'economia agricola diventa attiva anche là dove la conduzione economica con altri sistemi non sarebbe consentita. È fatale il destino della nostra agricoltura; ed è previdente lo Stato quando pone tutta la sua attenzione allo sviluppo e all'incremento della piccola proprietà, e predispone gli strumenti di acceleramento alla immissione alla piccola proprietà della gente dei campi. Attualmente il 45 per cento della nostra terra coltivata è in mano alla piccola proprietà, mentre l'altro 55 per cento è disperso negli altri settori: affitto, mezzadria, compartecipazione, grande conduzione. Io auspico, per il bene della nostra patria, che il processo di avvicinamento alla terra dei lavoratori mediante l'immissione alla proprietà avvenga nel modo più rapido e più celere.

Circa le distinzioni e le giustificazioni addotte per voler condannare queste leggi come incapaci di produrre il miracolo che da esse ci si aspetta, le dichiarazioni del ministro di ieri ci rendono tranquilli. Questa non è la riforma fondiaria, né è la riforma dei contratti. La nostra fede non è mai venuta meno; ma, se occorresse rafforzarla, le dichiarazioni del ministro stanno a dimostrare che questa legge della piccola proprietà contadina non sostituisce, non annienta e non assorbe gli altri provvedimenti che inevitabilmente questo Parlamento affronterà nel succedersi dei tempi.

E allora la mia conclusione, onorevoli colleghi, è questa: la gente dei campi, come tutti gli uomini di questo mondo, aspira al possesso del bene amato; ma la gente dei campi vi aspira con un ardore più tenace, con un ardore che non sa di tramonti, con un ardore che nasce dalla giovinezza e che non si conclude con la vecchiaia. Il possesso della terra è il sogno di ogni contadino. Questo strumento legislativo ne faciliterà la realizzazione. Quanto a coloro che si sentono di prendere posizione contraria di fronte a queste leggi che daranno la possibilità a centinaia di migliaia di famiglie di entrare in possesso della terra, si assumano essi pure, col loro voto negativo, le loro responsabilità. Ne trarranno le conclusioni i contadini d'Italia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

¶ Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 616.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Pitzalis e Bontade Margherita: Norme sui provveditori agli studi. (616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Pitzalis e Bontade Margherita: Norme sui provveditori agli studi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

RESTA, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge. Se ne dia lettura.

DE MEO, *Segretario*, legge:

« I posti stabiliti per ciascuno dei gradi V e VI di provveditore agli studi, rispettivamente di 1^a e di 2^a classe, sono resi cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore agli studi di 1^a classe (grado V) sono conferite per anzianità congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Il numero complessivo dei posti per i due gradi anzidetti è ridotto a 90 ed in relazione ad esso deve essere determinata l'aliquota dei posti di provveditore agli studi di 2^a classe da riservare ai funzionari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375.

Nel computo dei posti da riservare alle categorie di personale indicate alla lettera b) del citato articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto dei provveditori agli studi già

in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis ha proposto di sostituire, nel secondo comma, le parole: « ridotto a 90 » con le altre: « confermato in 95 ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PITZALIS. Mantengo l'emendamento, signor Presidente, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Qual è il parere della Commissione?

RESTA, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole all'emendamento Pitzalis.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accetta la modifica proposta e presenta, ai fini della copertura della spesa, il seguente articolo aggiuntivo:

« Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso, e ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari ».

RESTA, *Presidente della Commissione*. La Commissione accetta l'articolo 2 proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pitzalis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 proposto dal Governo, di cui è stata data ora lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani ». (1919).

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40.000.000 ». (1920).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Ritiro di un disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per il ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare il decreto del Presidente della Repubblica che autorizza il ritiro del disegno di legge:

« Norme riguardanti i generali di divisione del Corpo della guardia di finanza ». (567).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo decreto.

Il disegno di legge sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Trasferimento di beni rustici patrimoniali dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (1135);

e della proposta di legge:

Senatori Carelli ed Elia: « Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » (*Approvata dal Senato*). (1548).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che saranno contemporaneamente votate a scrutinio segreto anche le proposte di legge n. 1549 e n. 616, oggi esaminate.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » (1135):

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	252
Voti contrari	132

(La Camera approva).

e delle proposte di legge:

Senatori CARELLI ed ELIA: « Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » (*Approvata dal Senato*) (1548):

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	249
Voti contrari	135

(La Camera approva).

Senatore STURZO: « Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (*Approvata dal Senato*) (1549):

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	250
Voti contrari	134

(La Camera approva).

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: « Norme sui provveditori agli studi » (616):

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	288
Voti contrari	96

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi — Aimi — Aldisio — Alessandrini — Almirante — Amadei — Amendola — Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Assennato.

Baccelli — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri — Orazio — Baresi — Bartole — Basso — Belotti — Beltrame — Berlinguer — Berloff — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

— Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol
 Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi
 — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi —
 Bigiandi — Bima — Bogoni — Bolla — Bo-
 nomelli — Bonomi — Bontade Margherita —
 Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli —
 Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca —
 Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci —
 Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone
 Giacomo — Calasso — Calvi — Campilli —
 Candelli — Cantalupo — Capacchione — Ca-
 palozza — Cappa Paolo — Caprara — Car-
 caterra — Caronia — Castelli Edgardo — Ca-
 stelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto
 — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola —
 Cavalli — Ceravolo — Cervone — Chiara-
 mello — Chiarini — Cianca — Cibotto —
 Cinciari Rodano Maria Lisa — Colitto — Col-
 leoni — Colognatti — Colombo — Compag-
 noni — Concas — Conci Elisabetta — Co-
 rona Achille — Corona Giacomo — Cortese
 Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi
 — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio —
 Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua —
 De' Cocci — De Lauro Matera Anna — Del
 Bo — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo
 — De Maria — De Marzi Fernando — De
 Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida —
 Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo —
 Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Stefano
 Genova — D'Onofrio — Dosi — Driussi.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta
 — Faletti — Fanelli — Fanfani — Farinet
 — Farini — Fascetti — Ferraro Domenico —
 Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Fer-
 rari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri
 — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella
 — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino —
 Foresi — Francavilla — Franceschini Fran-
 cesco — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia —
 Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena
 — Gatto — Gaudio — Gelmini — Geraci —
 Geremia — Germani — Ghislandi — Gia-
 cone — Giglia — Giraudo — Gitti — Gomez
 D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri —
 Gotelli Angela — Gozzi — Graziadei — Gra-
 ziosi — Grifone — Grilli — Guariento —
 Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo —
 Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo
 Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — Lami — Larussa —
 Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lom-
 bardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lom-
 bardi Pietro — Longoni — Lucifredi — Luz-
 zatto.

Macrelli — Madia — Magno — Malagodi
 — Malagugini — Malvestiti — Maniera —
 Mannironi — Manzini — Marabini — Maran-
 gone Vittorio — Marazza — Marchionni Zan-
 chi Renata — Marengi — Marilli — Marotta
 — Martinelli — Martino Edoardo — Martu-
 scelli — Marzano — Marzotto — Masini —
 Mastino Gesumino — Mattarella — Maxia —
 Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda —
 Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria
 — Miceli — Montanari — Monte — Montini
 — Moro — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Natali Lorenzo —
 Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giu-
 liana — Nicosia.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano —
 Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pe-
 losi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri
 — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci —
 Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni —
 Pino — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elet-
 tra — Preti — Preziosi — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Ravera Camilla — Reali —
 Repossi — Resta — Ricci Mario — Riccio Ste-
 fano — Rigamonti — Riva — Rocchetti —
 Romanato — Romano — Romita — Romualdi
 — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria
 Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Ru-
 binacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sala — Salizzoni
 — Sammartino — Sampietro Giovanni —
 Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone —
 Santi — Sanzo — Saragat — Savio Emanuela
 — Scaglia Giovambattista — Scarascia — Scel-
 ba — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli
 — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati —
 Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele —
 Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simo-
 nini — Sodano — Sorgi — Spampanato —
 Spataro — Storch — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Te-
 sauro — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Togni
 — Tognoni — Tolloy — Tosato — Tosi —
 Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi —
 Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedo-
 vato — Venegoni — Veronesi — Vetrone —
 Viale — Vicentini — Villa — Villabruna —
 Villelli — Viviani Arturo — Viviani Luciana
 — Volpe.

Zaccagnini — Zanibelli — Zannerini —
 Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Benvenuti — Bettiol Giuseppe — Boidi.
Codacci Pisanelli.
De Vita.
L'Eltore.
Pastore.
Treves.
Viola.

(concesso nella seduta odierna):

Franceschini Giorgio.
Matteucci.
Spadola.
Vigo.

Deferimento di un disegno e di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la III Commissione permanente (Giustizia), nella sua riunione di stamane in sede referente, al termine dell'esame della proposta di legge Geraci ed altri: « Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1403) e del disegno di legge: « Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1407), ha deliberato di chiedere che i due provvedimenti le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rimessione all'Assemblea di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il numero prescritto dei deputati, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, ha chiesto che la proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore: « Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (35), già deferita alla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa, sia rimessa all'Assemblea.

La proposta di legge, pertanto, rimane assegnata alla stessa Commissione in sede referente.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del bilancio, sullo sciopero degli insegnanti.

« Poiché a parere degli interroganti il mancato accoglimento delle richieste della categoria non è dovuto alla incomprendione del Parlamento o alla durezza del Governo e tanto meno alla intransigenza del ministro del tesoro, e considerato che sarebbe deplorevole lasciar credere alla gente meno provveduta che la soluzione del problema sia solo questione di buona volontà e non dipenda invece da esigenze, per il momento insuperabili, di equilibrio del bilancio statale, gli interroganti chiedono se il ministro non ritenga opportuno fare le necessarie dichiarazioni per meglio illuminare la pubblica opinione.

(2298) « VERONESI, BERLOFFA, HELFER ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della marina mercantile, se non creda opportuno voler disporre per il soccorso invernale di quest'anno una maggiore somma onde poter andare incontro alla enorme miseria che ha colpito i lavoratori della piccola pesca delle provincie di Brindisi, Taranto e Lecce a causa delle cattive condizioni atmosferiche che imperversano nelle tre provincie salentine che impediscono loro di poter lavorare.

(2288) « SEMERARO SANTO, SCAPPINI, CALASSO, ANGELINI LUDOVICO, BOGONI, GUALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere come possa continuare la vendita del latte sterilizzato, senza che siano state emanate le norme intese a disciplinare la produzione e la vendita del latte stesso, che continua, anche in dispregio alle precise disposizioni di legge in materia.

« Chiede di conoscere altresì a quali controlli igienico-sanitari è sottoposta la produzione del latte sterilizzato e a chi spetti la responsabilità di tali controlli.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17522) « RONZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri e il ministro per la riforma burocratica, per conoscere se — in

occasione dell'imminente ampliamento dell'organico degli Addetti commerciali all'estero — sia prevista l'inclusione di coloro i quali, oltre ad avere anni di esperienza proprio nel settore commerciale internazionale in quanto funzionari, tuttora, in Ministeri tecnici, abbiano dimostrato di avere, altresì, la richiesta preparazione teorica riportando l'idoneità nell'ultimo concorso per addetti commerciali espletato ai primi del 1953.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17523) « CAROLEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere:

a) per quali specifiche norme di legge è stato negato alla signorina Concetta Marciano fu Concetta, impiegata presso l'Ispettorato di emigrazione in Napoli, l'inquadramento nel ruolo organico di gruppo B (cancelliere) mentre tale inquadramento è stato concesso alla signorina Bianchi Maria, che esplica le medesime mansioni presso il predetto Ispettorato;

b) se risponde a verità che il provvedimento favorevole alla signorina Bianchi Maria sia stato preso solamente per avere quest'ultima fatto ricorso al consiglio di amministrazione mentre non è stato concesso alla signorina Marciano Concetta per non aver esperito tale mezzo, che non è necessario per sapere riconosciuto un giusto diritto, che deve essere attuato senz'altro: e ciò senza trascurare che la signorina Marciano, anche per conoscenza diretta dell'interrogante, ha tempestivamente tutelato il suo diritto, che le è stato contestato;

c) se non ritenga giusto e doveroso estendere il provvedimento, emesso a favore della signorina Bianchi Maria, anche alla signorina Marciano Concetta, che ha maggiore anzianità e maggiori titoli dell'altra collega del suo ufficio, tanto più che la disparità di trattamento si risolverebbe in una manifesta violazione di giustizia e metterebbe la signorina Marciano in una condizione di inferiorità umiliante verso la sua collega e nei confronti degli altri collaboratori dell'Ispettorato di emigrazione in Napoli.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17524) « JERVOLINO ANGELO RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se ritenga conforme alla legge il ritiro della licenza per le bevande alcoliche intestata al presidente del circolo E.N.A.L. di Bomba, frazione del comune di Cavriglia (Arezzo), motivato con il

fatto che il comandante della stazione dei carabinieri di Castelnuovo dei Sabioni abbia trovato su un tavolino, nei locali dello stesso circolo, una copia di un giornale di orientamento politico di sinistra e se non creda di intervenire per fargliela restituire con sollecitudine, anche perché il provvedimento che dura ormai da circa dieci mesi, ha messo il circolo E.N.A.L. di quella piccola frazione in serie difficoltà finanziarie, oltre ad avere provocato grave disagio e risentimento fra i soci.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17525) « BIGIANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se risponde a verità la notizia di stampa, secondo la quale « per un ordine venuto da Roma » sarebbe stata tolta a dei privati la concessione della spiaggia di Rimini per darla a una cooperativa comunista.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17526) « PIGNATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere — richiamandosi alla sua precedente interrogazione n. 1774, del 24 febbraio 1955 — le disposizioni impartite alle prefetture al fine di controllare la determinazione del prezzo del latte sterilizzato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17527) « RONZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se risulta verità che la società M.I.S.O. del gruppo E.N.I. in contrada Pantano d'Arce di Catania ha perforato 9 pozzi produttivi di metano mentre ne sfrutta soltanto quattro.

« Nel caso affermativo l'interrogante desidera conoscere per quali motivi la società M.I.S.O. non sfrutta tutto il metano rinvenuto e quali iniziative intende prendere — compatibilmente con quanto è di competenza esclusiva della regione siciliana — perché la M.I.S.O., società in cui i maggiori capitali sono dello Stato, garantisca il massimo rendimento del pubblico denaro impiegato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17528) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere in base a quali informative il latte sterilizzato è stato esonerato dalla corresponsione dell'imposta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

generale sull'entrata, alla stregua del latte destinato al consumo diretto, mentre risulta che il latte sterilizzato è un prodotto industriale che non viene immesso direttamente al consumo, ed è anzi soggetto anche a più passaggi tra la produzione ed il consumo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17529) « RONZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se abbia intenzione di presentare al Parlamento un disegno di legge che consenta di alleviare le dolorose condizioni in cui sono venuti a trovarsi i sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri congedati per effetto della legge 29 marzo 1951, n. 210, conferendo la pensione ordinaria a quelli di essi che, avendo prestato complessivamente 15 anni di servizio tra ferma e richiami, dovrebbero poter beneficiare di un abbuono di 5 anni di anzianità di servizio, in analogia a quanto è stato attuato da altre amministrazioni dello Stato, per facilitare l'esodo volontario di dipendenti impiegati civili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17530) « CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, in relazione alla sua risposta alla precedente interrogazione n. 14898, gli consti che, durante il periodo della loro collaborazione, gli ex prigionieri delle truppe britanniche Brafa Musicoro Rosario, Di Natale Carmelo e Migliore Carmelo hanno percepito soltanto l'indennità di uno scellino al giorno.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quale indennità, in base alle convenzioni internazionali, avrebbero dovuto percepire gli ex prigionieri collaboratori per ogni giornata di lavoro prestato.

« L'interrogante esprime la sua meraviglia per la già accennata risposta del ministro, tanto più che il ministro stesso aveva assunto, in sede di discussione del bilancio del suo Ministero nel 1953, l'impegno di assistere con adeguata attenzione gli ex prigionieri delle truppe britanniche che reclamavano il riconoscimento di loro precisi diritti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17531) « FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i criteri o le norme procedurali e i termini per i provvedimenti del comitato cen-

trale dell'Istituto nazionale per le case impiegate dello Stato ex articolo 391 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17532) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della perizia danni bellici della chiesa madre Santa Croce di Furnari, presentata al genio civile di Messina fin dal 1953, e quali provvedimenti urgenti intende adottare in considerazione che la chiesa minaccia di rovinare.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17533) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito al pericolo di franamento dell'abitato del comune di Frazzanò della provincia di Messina.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17534) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della perizia danni bellici della chiesa madre Santa Maria delle Grazie di Linguaglossa (Catania), presentata al Genio civile di Catania fin dal 1953, e quali provvedimenti urgenti intende adottare in considerazione che la chiesa minaccia di rovinare.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17535) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla necessità della costruzione di una via di accesso al plesso scolastico di Nizza Sicilia (Messina), accesso che veniva praticato attraverso un vicolo fiancheggiato da muri pericolanti (ora chiuso al traffico) ed oggi esercitato attraverso la via Nazionale attraversata da migliaia di veicoli per essere la sola strada di comunicazione tra Messina e Catania.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17536) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale ente ha finanziato la costruzione del plesso scolastico sito in contrada Aia Scarpaci, via Battifoglio, del comune di Barcellona (Messina), ed i motivi per i quali non è stata cor-

risposta l'indennità di esproprio al proprietario del suolo su cui il plesso è stato costruito.

« L'interrogante desidera conoscere i motivi per i quali detto plesso non è stato recintato e quale autorità ha il dovere di completare tale opera.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17537) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle vitali esigenze di sviluppo del traffico industriale, agricolo e turistico delle popolazioni della provincia di Agrigento, espresse nella necessità, ripetutamente manifestata, di trasformare in normale la ferrovia a scartamento ridotto Castelvetro-Porto Empedocle, da tempo inserita nel programma decennale delle ferrovie dello Stato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17538) « DI LEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita esecuzione di opere di difesa fluviale sul medio ed alto corso del fiume Sinello, modesto corso d'acqua a carattere torrentizio, che ha raggiunto, in alcuni tratti, un alveo della larghezza di circa due chilometri, invadendo con le acque sistematicamente e asportando i migliori terreni produttivi costeggianti il corso del fiume.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17539) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per arrestare l'imponente movimento franoso che investe la parte bassa del comune di Taranta Peligna e che, dopo avere travolto parte delle opere di sostegno apprestate dal Genio civile, ha già travolto alcune abitazioni e minaccia ora la chiesa parrocchiale e tutti i fabbricati siti nei pressi della piazza San Nicola.

« La esecuzione di opere di consolidamento, che dovrebbero essere organicamente collegate, con le altre da eseguire per l'imbriigliamento del corso superiore del fiume Aventino, ha carattere di estrema urgenza se si vuole evitare al comune di Taranta Peligna, quasi completamente distrutto dalla guerra, di tornare a rivivere le ore angosciose della distruzione del suo abitato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17540) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non intendano comprendere fra le opere da finanziare, nel programma di edilizia scolastica, in corso di elaborazione, il finanziamento del secondo lotto dell'edificio scolastico richiesto dal comune di Guilmi, anche in considerazione del fatto che i competenti organi tecnici hanno ritenuto che il progetto esecutivo della suddetta opera non è divisibile in lotti funzionali, onde la urgente necessità del finanziamento del secondo ed ultimo lotto per permettere alle autorità scolastiche di trovare, almeno nel capoluogo, aule scolastiche degne di questo nome.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17541) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali iniziative ha preso per la difesa del patrimonio forestale dalla gentile usanza dell'« Albero di Natale », che è ricorrente causa di grave danno al patrimonio forestale; e se non ritiene opportuno dare disposizioni perché nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale di ogni provincia sia stabilito l'obbligo per le persone che commerciano o trasportano piante, rami o cimali di resinose di munirsi di un preventivo speciale permesso rilasciato dalle autorità forestali comprovante la legittima provenienza delle piante.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17542) « DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'alto commissario per l'alimentazione, per conoscere se è informato del grave stato di inattività dei « portuali » di Manfredonia (Foggia) e se intende possibili e convenienti provvedimenti atti ad avviare a quel porto lo scarico del grano di importazione destinato all'*hinterland* foggiano.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17543) « DE CAPUA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non ritengono necessaria la pronta attuazione dei provvedimenti legislativi in favore delle zone montane, per il potenziamento del patrimonio costituito dai boschi, dai pascoli e dal bestiame, onde evitare il preoccupante esodo delle popolazioni dei comuni montani ed il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

conseguente sovrappopolamento delle zone di pianura, in particolare di quelle soggette alla riforma agraria.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(17544) « MATTEOTTI GIANCARLO, CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se, in attuazione del voto formulato dalla Camera nella seduta del 29 aprile 1954, sia stato provveduto ad estendere ai portalettere rurali collocati a riposo anteriormente al 1942, il trattamento di quiescenza istituito per questa categoria di lavoratori mediante la iscrizione al fondo di previdenza di cui al decreto legislativo 5 giugno 1952, n. 656.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17545) « CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia informato dell'inqualificabile comportamento della società telefonica S.E.T. la quale, dopo aver assunto da anni il preciso impegno di rendere automatici i telefoni dell'importante centro di Vittoria (Ragusa), presenta ora a quel comune uno schema di nuova convenzione in cui rinnega praticamente i precedenti impegni e riduce i tanto sbandierati miglioramenti alla sola trasformazione da rete a batteria locale in rete a batteria centrale.

« Per conoscere se non consti al ministro che anche autorevoli esponenti politici del suo dicastero hanno assunto, nell'imminenza di recenti consultazioni elettorali, impegni precisi per la trasformazione in automatici dei telefoni di Vittoria, cittadina di 50 mila abitanti.

« Per sapere se il ministro non intenda energicamente intervenire.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17546) « FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza se le autorità comunali e provinciali di Cuneo hanno reiteratamente segnalato all'E.N.I. la seria e considerevole possibilità di rinvenire in quella zona del Piemonte interessanti giacimenti petroliferi e metaniferi sulla scorta di pareri e attestati fra i più autorevoli; se intenda o meno intervenire per indurre l'ente a interessarsi

della cosa piuttosto che limitarsi a rispondere superficialmente che « trattasi di fenomeni superficiali ».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17547) « CAROLEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se è informato della sospensione degli imbarchi di bauxite nel porto di Manfredonia (Foggia).

« L'interrogante, informato che a causa di quanto sopra le numerose maestranze locali e un notevole numero di lavoratori occasionali sono da oltre un mese disoccupati, chiede di conoscere se il ministro intende intervenire presso la società Montecatini perché gli imbarchi della bauxite vengano ripresi al più presto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17548) « DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritiene contrastante con il carattere di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione di Governo il fatto che alcuni membri del Governo usino informare di provvedimenti deliberati dalle amministrazioni cui sono preposti dirigenti periferici dei partiti di maggioranza i quali diffondono le notizie ricevute al fine di ingenerare la convinzione che i provvedimenti di cui sopra siano stati presi non per considerazioni obiettive della pubblica amministrazione, ma in dipendenza di sollecitazioni dei partiti di maggioranza.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17549) « DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché disponga il più accurato esame della situazione in cui è venuto a trovarsi il personale del Commissariato gioventù italiana, di cui centocinquanta unità dovrebbero essere licenziate per un piano di ridimensionamento dell'ente che si basa esclusivamente sul sacrificio di altrettante famiglie; e affinché esamini la possibilità di assorbire nella amministrazione statale i centocinquanta impiegati da licenziare, tenuto conto di quanto segue:

il patrimonio immobiliare dell'ente, valutato a suo tempo in circa duecento miliardi, è andato, di giorno in giorno, diminuendo, in quanto gli amministratori hanno svenduto e ceduto a prezzi fallimentari buona parte di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

esso, fino a una cifra che si aggira sui novecentomilioni; ed hanno dovuto, inoltre, utilizzare quasi tutti i trecento milioni di lire corrisposti dallo Stato a titolo di risarcimento danni di guerra;

l'attività del Commissariato è, allo stato attuale, ridottissima, in quanto i compiti ad esso assegnati non hanno possibilità di essere assolti per la mancanza quasi assoluta di fondi e di materiali, di attrezzature e di immobili, ceduti a titolo oneroso ad altri enti;

il fondo di quiescenza per il personale a suo tempo costituito presso la Cassa depositi e prestiti e alimentato con il versamento da parte del personale, anche in prova, del 6 per cento di ritenuta sullo stipendio o sulla retribuzione mensile e con altri proventi a carico del personale stesso, è stato nel 1949 del tutto assorbito dall'amministrazione, che lo ha utilizzato per l'ordinaria amministrazione; e da tale data il fondo non è stato più ricostituito, pur effettuandosi ancora le relative ritenute: grave arbitrio che porta come conseguenza la mancata liquidazione dell'indennità spettante al personale posto in quiescenza per raggiunti limiti di età o di servizio;

la mancata regolarizzazione di quanto concerne i contributi dovuti per la previdenza sociale; inadempimenti già rilevati dallo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 31470, del 25 marzo 1954; inadempimenti che riguardano tanto il personale di ruolo che quello non di ruolo: ciò che ha aggravato la situazione del personale, determinata dalla mancanza del fondo di quiescenza e che quindi non può avere neanche la pensione dell'Istituto nazionale previdenza sociale;

la mancata corresponsione dell'assegno integrativo che per il periodo 1° gennaio 1954 - 28 febbraio 1955, è stato pagato soltanto per un quattordicesimo; oltre alla mancata corresponsione di competenze varie maturate fin dal 1950.

Non è giusto far ricadere sul personale le conseguenze di una situazione ogni giorno più grave; lo stato di disagio del personale si è recentemente acuito in seguito alle dichiarazioni del commissario nazionale, preannunzianti il piano di ridimensionamento cui dianzi si è accennato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17550)

« RUBINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se intende far riesaminare, prima di arrivare ad una decisione definitiva, la pratica di pensione del

partigiano combattente signor Panarotto Albino fu Angelo, posizione 370943, di Santo Stefano di Zimella (Verona). In data 8 marzo 1954, infatti, a favore del Panarotto era stato compilato uno schema di progetto concessivo secondo la comunicazione pervenuta all'interrogante dall'ufficio commendatizie; ora invece l'ultima comunicazione in proposito riferisce di un progetto negativo compilato in data 15 marzo 1955, n. 03445.

« L'interrogante è sicuro che si tratta di un errore perché sa, avendo militato nella stessa formazione del Panarotto, che le infermità dello stesso derivano dal servizio prestato.

« Ricorda che il ricorso alla Corte dei conti anche se accolto, non potrebbe evitare un forte ritardo nella concessione della pensione al Panarotto ed è per questo che si permette di suggerire una correzione tempestiva dell'errore.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17551)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non si ritenga necessario dare istruzioni ai competenti uffici perché non siano considerati come soggetti all'imposta consumo i materiali stradali, quando non si traducono in vera e propria costruzione edilizia; e ciò ad esatta e logica interpretazione dell'articolo 34 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (regio decreto 30 aprile 1936, numero 1138), che considera agli effetti della imposta consumo come edificio, e come tale soggetto ad imposta per i materiali relativi, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, nonché ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilità, comprese le opere d'arte stradali; quali termini evidentemente non possono comprendere nella loro portata i materiali impiegati nella costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade ove non si traducano in un manufatto edilizio.

« Qualora non sia possibile normalizzare con circolare questa interpretazione, che indubbiamente emana dalla lettera e dallo spirito della disposizione citata, si richiede se non si ritenga necessario disporre un provvedimento legislativo che stabilisca l'esenzione di detti materiali nei limiti sopra richiamati, nell'attesa di più generale provvedimento che esenti dall'imposta consumo tutti i materiali impiegati nella costruzione di opere pubbliche.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(17552)

« BUBBIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se in applicazione della legge 15 maggio 1954, n. 238, articolo 1 — « gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie) inquadrati ai sensi dei precedenti articoli conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione dei corsi... » —, non debbano mantenere in queste scuole l'incarico della direzione gli attuali direttori, anche se non hanno conseguito l'idoneità alla direzione nel concorso indetto in seguito alla citata legge.

(*La interrogante chiede la risposta scritta*).
(17553) « GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere come intenda provvedere alla situazione delle officine materiali mobili di Foggia, in dipendenza del fatto che:

1°) attualmente 350 operai lavorano in vecchi capannoni di lamiera, talché non può essere assicurato il minimo delle condizioni igieniche e delle condizioni tecniche;

2°) le maestranze lavorano a cottimo globale guadagnando 6000 lire al mese in meno degli operai che in altre officine delle ferrovie dello Stato lavorano a cottimo con premio a maggiore produzione;

3°) detta forma di cottimo non può essere praticata in officine che, allocate in capannoni di fortuna e sfornite di molti attrezzi di lavoro, non consentono il ritmo continuato richiesto per quella forma di cottimo;

4°) dal 1° settembre, sempre a causa della sistemazione di fortuna dell'officina, è stato ridotto il numero delle ore di lavoro straordinario.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17554) « DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che il capo deposito locomotive di Mantova signor Callipari e il capo sezione materiale e trazione di Verona Luigi Carlini, hanno introdotto il principio della censura preventiva verso tutto il materiale di propaganda (manifesti, circolari, giornali) che il sindacato dei ferrovieri aderente alla C.G.I.L. fa affiggere negli appositi albi murali;

per sapere inoltre se il ministro può ritenere valide le « punizioni » (giorni sei di sospensione all'operaio Vicari Antonio e di tre giorni a Mantovani Arturo e Rossi Bruno) in-

flitte a membri della commissione interna per avvenuta affissione del settimanale *Lavoro*.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(17555) « MONTANARI ».

I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e come intenda intervenire per la regolarizzazione della posizione impiegatizia degli « accertatori » dell'I.N.A.M., sia per la stabilità del lavoro, sia per la misura del compenso, sia per le garanzie previdenziali.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(17556) « CAPALOZZA, MANIERA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere come intendasi dare pratica attuazione al decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 18 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1955, n. 272) « Modalità di applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ». Appare infatti agli interroganti non potersi esigere dalle farmacie se non la quota di sconto a loro esclusivo carico, nella misura fissa del 5 per cento, essendo ovvio che i farmacisti non hanno alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del produttore poiché essi acquistano unicamente dai grossisti. Non vedesi poi come le farmacie potrebbero, per la detta rivalsa, esibire ai fornitori lo scarico formale dei medicinali distribuiti agli assistiti, essendo essi tenuti a produrre mensilmente agli istituti ed enti mutualistici le relative ricette, talché non resta a loro disposizione altro documento giustificativo, a meno che non vogliasi complicare all'inverosimile e con grave scapito del servizio gli adempimenti amministrativi. Gli interroganti infine debbono sollevare ampie riserve nel merito, dato che l'articolo 4 della legge in discorso riguarda esclusivamente l'assistenza ai pensionati di invalidità e vecchiaia e perciò essi non vedono come si potrebbe nella pratica e ai fini contabili disciplinare ogni altra prestazione farmaceutica nei confronti dei comuni assistiti dagli istituti ed enti mutualistici.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(17557) « BARTOLE, COTELLESA, DE BIAGI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i risultati delle indagini eseguite per accertare le cause della morte di tre bambini dell'Istituto Vendramini al principio dell'estate scorsa, che a detta dei giornali di Roma, dovevasi attribuire all'ingestione di latte sterilizzato.

« Per sapere infine quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare che non abbiano a ripetersi simili dolorosi incidenti.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17558) « RONZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se è informato della grave situazione dei « portuali » di Manfredonia (Foggia) e se ritiene possibile e conveniente avviare a quel porto lo scarico delle navi di carbon fossile (e degli altri numerosi prodotti industriali provenienti dal Nord) destinato all'*hinterland* foggiano.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17559) « DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere, in relazione alla notizia pubblicata dal giornale *La Gazzetta del Mezzogiorno*, a quale titolo sia stato invitato alla riunione indetta dal ministro interrogato, per discutere la questione relativa alla stazione della ferrovia Bari-Barletta, insieme con gli amministratori di Bari e dei comuni della provincia interessata, anche il segretario della federazione provinciale della democrazia cristiana di Bari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(17560) « DE MARZIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora espresso il parere alla proposta di classifica del Gargano in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

« Gli interroganti sono edotti che lo schema relativo ha ottenuto il nulla osta dei Ministeri tecnici interessati dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici; e che dal 1° aprile 1955 trovasi allo studio del Ministero del tesoro.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(17561) « DE CAPUA, CACCURI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

FERRARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIO. Vorrei richiamare la sua attenzione, signor Presidente, su un gruppo di interrogazioni che ho presentato, interessanti lo scioglimento della giunta camerale di Como e la situazione ivi in atto. Si tratta di 5 interrogazioni, delle quali tre con richiesta di risposta scritta. Per quelle con richiesta di risposta scritta, non ho che da formulare l'augurio che non abbiano la sorte di quelle dell'anno scorso. Solo in questi giorni ho avuto il piacere di ricevere la risposta ad una interrogazione presentata nel novembre del 1954.

PRESIDENTE. Abbia la cortesia di segnalarmele, perché il Governo deve rispondere nel termine stabilito.

FERRARIO. Le altre due interrogazioni sono di una gravità particolare in quanto un quotidiano, il cui consiglio di amministrazione è presieduto dal commissario ministeriale, riferendo ai lettori sulla seduta del 28 ottobre, a parte il linguaggio che io non qualifico, perché ella, signor Presidente, mi dovrebbe richiamare, ha dato una versione completamente falsa dei nostri lavori, affermando che il mio ordine del giorno, che il ministro ha accettato, era stato da me ritirato.

Ora, quell'ordine del giorno per me ha una importanza grandissima, perché in undici anni di vita delle camere di commercio è la prima volta che si dettano norme per la elezione del consiglio camerale.

Io penso (forse sono troppo ingenuo) che quando il ministro ed il Parlamento decidono una determinata cosa, la decisione dev'essere vincolante per tutti. Ma pare che non sia così.

Per cui, signor Presidente, nel pregarla di sollecitare la risposta alle tre interrogazioni con risposta scritta, il cui termine è già scaduto da molto tempo, vorrei altresì invitarla a far presente al ministro questo mio desiderio: che essendo io in una posizione morale molto difficile, messa in essere dalla pubblicazione del commissario ministeriale, proprietario di detto giornale, desidero che si venga ad una chiarificazione.

PRESIDENTE. Solleciterò il ministro competente.

La seduta termina alle 20,30.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 9,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore ZOLI: Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (*Approvata dal Senato*) (1351) — *Relatore:* Germani.

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestioni relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza;* Assennato, *di minoranza.*

4. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsa-

bilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvata dal Senato*) (1432) — *Relatori:* Valsecchi, *per la maggioranza;* Angioy *di minoranza.*

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — *Relatori:* Cappa Paolo e Geremia;

e delle proposte di legge:

Togni ed altri: Provvedimenti per la zona industriale apuana (265) — *Relatori:* Belotti e Cappa Paolo;

MICHELI e VISCHIA. Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — *Relatori:* Caiati e Cappa Paolo.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore:* Cappi.

8. — *Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.*

9. — *Seguito dello svolgimento dell'interpellanza Delcroix e di interrogazioni.*

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI